

IL PROCESSO ESECUTIVO

Liber amicorum Romano Vaccarella

a cura di

B. CAPPONI - B. SASSANI

A. STORTO - R. TISCINI

UTET
GIURIDICA

QUESTO VOLUME È ANCHE ONLINE

Consultalo gratuitamente ne "LA MIA BIBLIOTECA", la prima biblioteca professionale in the cloud con le pubblicazioni di CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA.

Grazie ad un evoluto sistema di ricerca, puoi accedere ai tuoi scaffali virtuali e trovare la soluzione che cerchi da PC o tablet. Ovunque tu sia.

Per conoscere le modalità di accesso al servizio e consultare il volume online, collegati al sito www.lamiabiblioteca.com

La consultazione online viene offerta all'acquirente del presente volume a titolo completamente gratuito ed a fini promozionali del servizio "La Mia Biblioteca" e potrebbe essere soggetta a revoca da parte dell'Editore.

DISPONIBILE ANCHE IN E-BOOK

© 2014 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada I, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

Redazione Giuridica:
Corso Lombardia, 69 - 10099 San Mauro Torinese (TO)
Sito Internet: www.utetgiuridica.it
e-mail: info@wkigiuridica.it

UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

Project editor: Maria Cristina Bozzo
Redazione: Wilma Armando
Editing: To Edit di Elena Marchisio - Torino
Composizione: Integra Software Services Pvt. Ltd.
Stampa: L.E.G.O. S.p.A. - Lavis (TN)

ISBN: 978-88-598-1141-1

INDICE SOMMARIO

PRESENTAZIONE

BRUNO SASSANI

Ritratto di un giuristap. XXXIX

PARTE I

ESECUZIONE FORZATA, REGOLE E PRINCIPI GENERALI

I

I NUOVI "POTERI PROCESSUALI" DEL GIUDICE, DAI RITI SPECIALI ALL'ESECUZIONE FORZATA

CRISTINA ASPRELLA

1. La deformalizzazione del rito applicabile: premessa » 3
2. I poteri in rito nel giudizio di classe e nel procedimento sommario di cognizione..... » 6
3. Il procedimento di liquidazione della misura coercitiva nel nuovo art. 614-*bis* c.p.c. » 9
4. Il ruolo del giudice alla luce della possibilità di determinare le regole processuali: limiti e compatibilità » 11
5. Alcune delle altre ipotesi di deformalizzazione del rito applicabile, in particolare il procedimento arbitrale e quello camerale » 15
6. Un filo conduttore comune alle norme sui nuovi poteri del giudice.... » 19

II

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ ED ESECUZIONE FORZATA

ANTONINO BARLETTA

- | | | |
|--|----|----|
| 1. L'intervento delle Sezioni Unite nel 2013 a proposito della cancellazione delle società: successione degli ex-soci nei rapporti pendenti e processo esecutivo | p. | 23 |
| 2. Titolo esecutivo a favore o contro la società cancellata ed effetti successivi verso gli ex-soci | » | 27 |
| 3. Cancellazione della società ed esecuzione forzata in corso | » | 32 |
| 4. Le opposizioni all'esecuzione da parte degli ex-soci o nei loro confronti | » | 34 |

III

**LE DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ESECUZIONE FORZATA
NEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE**

DONATELLA BOCCHESI

- | | | |
|--|---|----|
| 1. Precedenti storici, fonti, specialità ed integrazione | » | 39 |
| 2. Il giudice competente | » | 45 |
| 3. L'oggetto dell'espropriazione navale | » | 47 |
| 4. I limiti all'esecuzione forzata: l'immunità dalla giurisdizione delle navi di Stato | » | 50 |
| 5. I limiti legali posti alla pignorabilità delle navi | » | 54 |
| 6. I provvedimenti diretti ad impedire la partenza della nave | » | 59 |
| 7. Il precetto navale e la sua notificazione | » | 61 |

IV

IL PROCESSO ESECUTIVO TELEMATICO

FABRIZIO DE VITA

- | | | |
|---|---|----|
| 1. La tendenza all'obbligatorietà della PEC | » | 65 |
| 2. Le disposizioni generali sulla telematizzazione delle comunicazioni e notificazioni endoprocessuali | » | 67 |
| 3. Le notificazioni digitali possibili | » | 72 |
| 4. Il deposito telematico obbligatorio | » | 74 |
| 5. La consistente incidenza delle disposizioni sulle comunicazioni e notificazioni processuali a mezzo PEC, sulla domiciliazione <i>ex lege</i> in cancelleria nel processo esecutivo | » | 76 |
| 6. La notificazione telematica del titolo esecutivo e del precetto | » | 78 |
| 7. L'evoluzione digitale dei diversi tipi di esecuzione: l'espropriazione in generale e le disposizioni comuni ad alcuni tipi di espropriazione | » | 79 |
| 8. <i>Segue</i> : l'espropriazione mobiliare presso il debitore | » | 82 |
| 9. <i>Segue</i> : l'espropriazione presso terzi | » | 84 |
| 10. <i>Segue</i> : la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare | » | 85 |

- | | | |
|---|----|----|
| 11. <i>Segue</i> : l'espropriazione immobiliare | p. | 87 |
| 12. <i>Segue</i> : l'espropriazione di beni indivisi..... | » | 89 |
| 13. <i>Segue</i> : l'esecuzione per consegna o rilascio | » | 90 |
| 14. <i>Segue</i> : l'esecuzione di obblighi di fare e non fare..... | » | 90 |
| 15. La notifica degli atti introduttivi delle opposizioni; la comunicazione dell'ordinanza di estinzione o di fissazione di nuova udienza | » | 90 |

V

**LE ESECUZIONI CIVILI TRA GIUSTO PROCESSO E PACIFICO
GODIMENTO DEI BENI: INSEGNAMENTI E MONITI DELLA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**

NICOLÒ TROCKER

- | | | |
|---|---|-----|
| 1. Introduzione | » | 93 |
| 2. L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la sua applicabilità ai procedimenti civili di esecuzione..... | » | 96 |
| 3. La continuità funzionale tra cognizione ed esecuzione e le sue implicazioni sulla determinazione del « <i>délai raisonnable</i> » | » | 99 |
| 4. Dal « <i>délai raisonnable</i> » al diritto ad una tutela esecutiva effettiva | » | 103 |
| 5. <i>Segue</i> : effettività della tutela giudiziale e natura dei diritti da attuare . | » | 106 |
| 6. Esecuzioni civili e pacifico godimento dei beni: il ruolo dell'art. 1, par. 1, del Primo Protocollo addizionale della Convenzione europea... | » | 108 |

VI

L'ONERE DELLA PROVA DELLE DISCRIMINAZIONI

ANTONIO VALLEBONA

- | | | |
|---|---|-----|
| 1. L'onere della prova delle discriminazioni..... | » | 111 |
|---|---|-----|

VII

**LA ESECUZIONE IPOTECARIA SPAGNOLA
NELL'OCCHIO DEL CICLONE DELLA
CRISI ECONOMICA**

FRANCISCO RAMOS MÉNDEZ

- | | | |
|--|---|-----|
| 1. Addio alla nostra idilliaca esecuzione ipotecaria | » | 113 |
| 2. I tribunali non possono risolvere i problemi sociali derivanti dalla crisi economica..... | » | 115 |
| 3. Filosofia delle riforme dell'esecuzione ipotecaria | » | 116 |
| 4. Misure palliative agli sfratti..... | » | 118 |
| 5. La <i>datio in solutum</i> , questo oscuro oggetto del desiderio..... | » | 120 |
| 6. Rimembra, spirito addormentato, ravviva il senso e destati..... | » | 122 |
| 7. Il controllo delle clausole vessatorie | » | 123 |
| 8. La sfida a ricostruire un'equilibrata esecuzione ipotecaria..... | » | 126 |

PARTE II

**TITOLO ESECUTIVO, PRECETTO
E RELATIVE VICENDE**

I

**EFFETTO SOSTITUTIVO DELLA CONFERMA
IN APPELLO E TITOLO ESECUTIVO**

VALENTINA BERTOLDI

1. Il rinnovato interesse per le vicende del titolo esecutivo tra un grado e l'altro del giudizio alla luce di recenti indirizzi giurisprudenziali: relativizzazione dell'effetto sostitutivo della conferma in appello e degli effetti espansivi della cassazione p. 129
2. Dalla integrale sostitutività della sentenza d'appello ai dubbi sul prodursi, nel caso di sentenza di conferma, dell'effetto sostitutivo » 135
3. *Segue*: l'evoluzione dell'appello tra interventi giurisprudenziali sulla rilevanza dei motivi di impugnazione (e sulla formazione progressiva della decisione) e innesti normativi. » 141
4. Gli argomenti a favore dell'esistenza dell'effetto sostitutivo anche nel caso di sentenza di conferma » 157
5. *Segue*: ambito della sostituzione e minimale devoluzione. Le conseguenze dell'eventuale cassazione con rinvio della sentenza d'appello » 171
6. Le pretese ragioni di una combinazione-addizione tra la sentenza di primo grado, con addendi dalla sorte differenziata. La conferma per assorbimento. » 176
7. Necessità di coordinamento tra effetti espansivi esterni (della cassazione) e istituti dell'esecuzione. » 182

II

**L'ESECUTORIETÀ DELLE DECISIONI NELL'UNIONE EUROPEA
ALLA LUCE DEL REG. UE N. 1215/2012**

PAOLO BIAVATI

1. Verso l'abolizione dell'*exequatur* in materia civile e commerciale nell'Unione europea » 189
2. Il titolo esecutivo in caso di decisione emessa in un altro Stato dell'Unione » 190
3. L'opposizione all'esecuzione » 193
4. La procedura per il diniego di esecuzione » 195
5. L'esecuzione del provvedimento "ignoto". » 196

III

ORIENTAMENTI RECENTI SULL'ART. 282 C.P.C.

BRUNO CAPPONI

1. Premessa	p.	199
2. L'equivoco della condanna alle spese di lite associata a decisione di rigetto e dell'art. 282 c.p.c. come norma riferita ai soli capi condannatori di merito	»	200
3. Il capo condannatorio associato al capo costitutivo: il caso dell'art. 2932 c.c.	»	202
4. <i>Segue</i> : il caso della revoca del decreto di trasferimento nella vendita forzata immobiliare	»	203
5. <i>Segue</i> : il caso della revocatoria fallimentare di pagamenti	»	205
6. <i>Segue</i> : il caso delle sentenze costitutive che contengono una condanna implicita	»	207
7. La sentenza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione, l'art. 282 c.p.c. e l'art. 627 c.p.c.	»	208
8. <i>Segue</i> : la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo <i>ex art.</i> 549 c.p.c.: l'art. 282 c.p.c. sembra fuori gioco e interviene a sorpresa l'art. 277 c.p.c.	»	211
9. La perdita di efficacia del provvedimento cautelare a seguito dell'estinzione del giudizio di merito: non si applica l'art. 282 ma la norma "gemella" dell'art. 669- <i>novies</i> , 2° co., c.p.c.	»	213
10. L'art. 282, l'art. 295 e l'art. 337, 2° co., c.p.c.	»	215
11. Qualche considerazione sui casi esaminati	»	217
12. In particolare, la sentenza delle Sezioni Unite n. 10027/2012	»	220

IV

**L'OUTSOURCING DEL TITOLO ESECUTIVO
(E DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI IN GENERE):
SI PARVA LICET COMPONENTER MAGNIS**

GIUSEPPE DELLA PIETRA

1. Il criticato arresto delle Sezioni Unite	»	223
2. Un caso emblematico	»	225
3. La sorte del fascicolo d'ufficio e delle produzioni di parte	»	226
4. Inconciliabilità dell'eterointegrazione del titolo esecutivo con la dispersione dei fascicoli: certa per quelli di parte, non impossibile per quelli d'ufficio	»	228
5. Limiti alla motivazione <i>per relationem</i> dei provvedimenti giudiziari ...	»	229

V

**EFFICACIA E STABILITÀ DEI PROVVEDIMENTI DECISORI
RESI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO PER L'IMPUGNATIVA
DEI LICENZIAMENTI ASSOGGETTATI AL REGIME
DI TUTELA REALE**

ROBERTA TISCINI

1. Introduzione.....	p.	231
2. L'occasione mancata dell' <i>astreinte</i>	»	234
3. La decisione nella fase sommaria e la sua stabilità	»	238
4. L'efficacia immediatamente esecutiva dell'ordinanza (di accoglimento o di rigetto) della domanda di reintegra e di quelle connesse	»	243
5. Il divieto di sospensione e revoca dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza	»	244
6. <i>Segue</i> : l'applicazione del 50° comma alle domande connesse	»	249
7. Il divieto di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza sommaria e la (possibile) sospensione dell'esecuzione	»	250
8. La sentenza che decide l'opposizione	»	251
9. Il reclamo e la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado	»	254
10. Il ricorso per cassazione e l'inibitoria della sentenza resa dalla Corte d'appello	»	259

VI

**OSSERVAZIONI CRITICHE SUL CONTENUTO DELLA
CONDANNA IMPLICITA**

ALESSANDRO TRINCHI

1. Introduzione.....	»	261
2. Il fondamento della condanna implicita	»	263
3. Critica: la necessità della pronuncia esplicita ed il rispetto del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ..	»	264
4. <i>Segue</i> : l'incertezza del diritto consacrato nel titolo e la violazione dell'art. 474 c.p.c.	»	267
5. Il tentativo di inquadramento nel c.d. titolo esecutivo per le restituzioni	»	270
6. Conclusione.....	»	272

VII

L'EFFICACIA NEL TEMPO DELL'ATTO DI PRECETTO

VITTORIO VIOLANTE

1. Osservazioni generali ed inizio dell'esecuzione forzata	»	273
2. Atto di precetto inefficace: effetti	»	279
2.1. Controllo e responsabilità dell'ufficiale giudiziario	»	282
2.2. Atto di precetto inefficace ed inizio dell'esecuzione forzata	»	283
3. Sospensione del termine.....	»	284

- | | | |
|--|----|-----|
| 4. L'ingiunzione fiscale ex art. 2, r.d. 14-4-1910, n. 639 | p. | 289 |
| 5. Le disposizioni del codice della navigazione | » | 290 |

VIII

**LA SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELLA
SENTENZA DI PRIMO GRADO: TRA "EFFICIENTISMO"
PROCESSUALE E TUTELA DEI DIRITTI DELLE
PARTI (SOCCOMBENTI)**

ROBERTO MARTINO

- | | | |
|---|---|-----|
| 1. Premessa: impostazione del problema | » | 293 |
| 2. Presupposti per la concessione dell'inibitoria in appello | » | 297 |
| 3. La pena pecuniaria in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza
dell'istanza di inibitoria | » | 306 |
| 4. Richiesta di inibitoria e decisione immediata nel merito | » | 313 |
| 5. Inimpugnabilità dell'ordinanza che decide sull'istanza di inibitoria | » | 318 |

IX

**PROSPETTIVE SU CONDANNA, TITOLO ESECUTIVO
E SUA POSSIBILE ETEROINTEGRAZIONE**

LUIGI DE PROPRIIS

- | | | |
|--|---|-----|
| 1. Il contesto giurisprudenziale | » | 325 |
| 2. La sentenza di condanna, tra accertamento e titolo esecutivo | » | 330 |
| 3. La questione dell'integrazione del titolo esecutivo nei procedimenti di
esecuzione degli obblighi di fare e di disfare | » | 335 |
| 4. Correzione della sentenza in sede esecutiva? | » | 337 |
| 5. L'esecuzione forzata dal punto di vista del titolo esecutivo | » | 341 |
| 6. Il titolo esecutivo dal punto di vista dell'esecuzione forzata | » | 346 |
| 7. Conclusioni | » | 352 |

X

**LA SOSPENSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO
PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO E L'ESECUZIONE
NEL FRATTEMPO AVVIATA**

GIUSEPPINA FANELLI

- | | | |
|--|---|-----|
| 1. Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo come titolo "preca-
rio" | » | 355 |
| 2. La sospensione dell'efficacia del titolo in pendenza del giudizio di op-
posizione agli onori della cronaca: la revoca negata e.... .. | » | 357 |
| 3. <i>Segue</i> : la contestazione dell'ordinanza <i>de qua</i> | » | 359 |
| 4. Il coordinamento con l'esecuzione nel frattempo avviata: la sospensione
dell'esecuzione e | » | 360 |
| 5. <i>Segue</i> : ... l'opposizione ex art. 615 c.p.c. | » | 362 |
| 6. Brevi conclusioni | » | 363 |

PARTE III
ESPROPRIAZIONE FORZATA

I

**UN PASSO AVANTI ED UNO INDIETRO DELLA CORTE DI
CASSAZIONE SUL PROBLEMA DELL'ESPROPRIABILITÀ
DEI BENI DELLA COMUNIONE LEGALE PER I DEBITI
PERSONALI DI UNO DEI CONIUGI**

MODESTINO ACONE

- | | | |
|---|----|-----|
| 1. Una sentenza molto attesa | p. | 367 |
| 2. ... ed una soluzione intrinsecamente contraddittoria | » | 369 |
| 3. Le prospettive per una diversa soluzione | » | 371 |
| 4. Il rapporto dell'art. 189, 2° co., c.c. con il coevo 2° co. dell'art. 192 c.c. ... | » | 372 |
| 5. La possibile costruzione della responsabilità patrimoniale della comunione coniugale sul piano esclusivamente processuale | » | 373 |
| 6. ... e la possibile applicazione dello schema dell'espropriazione contro il terzo proprietario | » | 374 |
| 7. Conclusione non poco sconsolata | » | 375 |

II

IL PIGNORAMENTO DI QUOTA DI S.R.L.

ADELAIDE AMENDOLA

- | | | |
|---|---|-----|
| 1. Premessa | » | 377 |
| 2. La natura giuridica della quota e le modalità del suo pignoramento nel sistema antecedente al d.lg. 17-1-2003, n. 6 | » | 378 |
| 3. Il regime dell'espropriazione della quota e la regolazione dei conflitti tra più acquirenti della medesima quota nel d.lg. 17-1-2003, n. 6 (riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della l. 3-10-2001, n. 366) | » | 384 |
| 4. Le risposte della giurisprudenza: la giurisprudenza di merito | » | 387 |
| 5. ... e quella di legittimità | » | 388 |
| 6. Considerazioni conclusive | » | 392 |

III

**L'ESPROPRIAZIONE DI BENI IN COMUNIONE
LEGALE: ASPETTI CRITICI**

GIAMPIERO BALENA

- | | | |
|---|---|-----|
| 1. L'inquadramento del problema e la soluzione prospettata in una recente decisione della Corte suprema | » | 393 |
| 2. Rilievi critici: dalla disciplina positiva si desume che il creditore personale di uno dei coniugi può espropriare un determinato bene della | | |

- comunione legale e soddisfarsi sull'intero ricavato della relativa vendita, purché il valore di tale bene non ecceda quello della quota complessivamente spettante al coniuge non obbligato p. 396
3. *Segue*: le modalità di tale espropriazione » 399
4. Il creditore, peraltro, potrebbe legittimamente preferire il pignoramento della sola quota del bene idealmente spettante al coniuge obbligato, trovando in tal caso applicazione la disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi » 400

IV

IL SILENZIO DEL TERZO PIGNORATO

DOMENICO BORGHESI

1. L'omessa dichiarazione da negativa diventa positiva » 405
2. L'individuazione del bene o del credito da pignorare » 406
3. *Segue*: e il momento in cui l'individuazione si verifica » 408
4. La natura giuridica della mancata dichiarazione, i suoi effetti e la loro reversibilità » 413
5. Il silenzio nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo » 417
6. Il d.l. 12-9-2014, n. 132 » 418

V

L'AGGIUDICATARIO COME RICETTATORE

BRUNO CAVALLONE

1. Una folle dottrina della vendita forzata » 421
2. I dubbi del notaio Sanna Carboni » 423
3. I beni espropriati e la «comunità» » 424
4. Avvoltoi e vampiri » 426
5. Diritto positivo e «consuetudini barbaricine» » 427
6. L'aggiudicatario come ricettatore » 429

VI

**NOVITÀ NON LIETE PER IL TERZO DEBITORE
(CINQUANT'ANNI DOPO!)**

VITTORIO COLESANTI

1. Recenti novità legislative in tema di espropriazione di crediti » 431
2. Dalla soggezione alla collaborazione del terzo debitore all'esecuzione contro il suo creditore diretto (e ora?) » 433
3. La sostituzione dell'accertamento dell'obbligo del terzo con la cognizione del giudice dell'esecuzione e problemi insorgenti » 433
4. La perseguita semplificazione incide sulla certezza delle situazioni giuridiche » 438
5. La mancata collaborazione del terzo equivale a non contestazione della pretesa del pignorante contro altri rivolta? » 440

- | | | |
|--|----|-----|
| 6. Il trasferimento del credito conduce alla formazione di un titolo esecutivo contro il terzo | p. | 442 |
| 7. L'opposizione agli atti esecutivi come strumento di tutela del terzo ... | » | 444 |
| 8. Un rilievo conclusivo: la subordinazione dell'accertamento all'esecuzione .. | » | 446 |

VII

**TRUST, ESPROPRIAZIONE FORZATA
E SEGREGAZIONE PATRIMONIALE**

FILIPPO CORSINI

- | | | |
|---|---|-----|
| 1. Premessa | » | 449 |
| 2. Il soggetto passivo dell'espropriazione forzata e le modalità con cui questa deve essere proposta | » | 451 |
| 3. La segregazione patrimoniale: effetti a favore del <i>trustee</i> , quando il titolo esecutivo è ottenuto contro il <i>trustee</i> «in tale qualità» | » | 456 |
| 4. <i>Segue</i> : effetti a favore dei beneficiari del <i>trust</i> , quando il titolo esecutivo è ottenuto contro il <i>trustee</i> personalmente | » | 458 |

VIII

**L'ESPROPRIAZIONE NEI CONFRONTI DELLE P.A. E
LA RINCORSA PERENNE DEL BILANCIAMENTO TRA RAGIONI
DELLA FINANZA PUBBLICA E TUTELA DEL CREDITO**

CLARICE DELLE DONNE

- | | | |
|--|---|-----|
| 1. La faticosa emersione della logica del bilanciamento di valori: la lezione di Corte cost. n. 138/1981 | » | 465 |
| 2. La legislazione speciale sull'impignorabilità, sul dissesto e sullo <i>spatium adimplenti</i> a favore delle P.A.: il contributo della Consulta alla costruzione del bilanciamento | » | 470 |
| 3. <i>Segue</i> : ... e gli sbilanciamenti a favore delle P.A. nella giurisprudenza di legittimità: i casi del rilievo officioso dell'impignorabilità <i>ex art. 159, 2° co., t.u. enti locali e dell'interpretazione estensiva dell'art. 14, d.l. n. 669/1996</i> | » | 475 |
| 4. I successivi interventi della Consulta limitativi della discrezionalità legislativa anche nella predisposizione di procedure concorsuali per gestire le crisi: i casi del Policlinico Umberto I e dell'Ordine Mauriziano | » | 480 |
| 5. Le ultime frontiere normative: il blocco delle azioni esecutive e l'estinzione dei pignoramenti nei confronti degli enti sanitari alla prova della giurisprudenza di merito | » | 486 |
| 5.1. <i>Segue</i> : diversi percorsi ma sostanziale convergenza di intenti all'insegna dell'effettività della tutela del credito | » | 491 |
| 6. L'intervento correttivo del legislatore (con ulteriore proroga) e la definitiva espunzione del blocco delle azioni esecutive ad opera della Consulta | » | 493 |
| 7. Conclusioni: chiusa una porta (da parte della Consulta) si apre un portone (da parte di una ennesima <i>lex specialis</i>)? | » | 495 |

IX

**SUL RAPPORTO TRA PRINCIPIO DI CONTINUITÀ DELLE
TRASCRIPTIONI E ESPROPRIAZIONE FORZATA**

ANGELO DANILO DE SANTIS

- | | | |
|--|----|-----|
| 1. Inquadramento del problema | p. | 497 |
| 2. Il principio di continuità delle trascrizioni | » | 501 |
| 3. Vendita forzata e continuità delle trascrizioni | » | 503 |

X

**UNA POSSIBILE RIFORMA DEL PROCESSO
DI ESPROPRIAZIONE FORZATA IMMOBILIARE**

ERNESTO FABIANI

- | | | |
|---|---|-----|
| 1. Premessa | » | 509 |
| 2. Le modifiche di maggior rilievo | » | 511 |
| 3. Il potenziamento dell'istituto della delega delle operazioni di vendita e
le modifiche di ordine procedimentale a questo connesse | » | 514 |
| 4. Il complessivo impatto di queste modifiche sullo svolgimento del proce-
dimento di espropriazione forzata e su quello di espropriazione di beni
indivisi | » | 517 |
| 5. Le altre possibili modifiche | » | 518 |

XI

PIGNUS IN CAUSA IUDICATI CAPTUM E TUTELA DEL TERZO

GIOVANNI FINAZZI

- | | | |
|--------------------------------|---|-----|
| 1. Profili generali | » | 521 |
| 2. La tutela del terzo | » | 523 |
| 3. Un quadro complesso | » | 524 |
| 4. Ipotesi ricostruttiva | » | 536 |

XII

**LA STRUTTURA DELL'ESECUZIONE FORZATA SU BENI MOBILI
CORPORALI E SU BENI IMMOBILI NEL DIRITTO TEDESCO**

ANTONIO MARIA MARZOCCO

- | | | |
|---|---|-----|
| 1. Premessa | » | 541 |
| 2. Le forme dell'esecuzione forzata nella <i>ZPO</i> | » | 542 |
| 3. Gli organi esecutivi e il loro ruolo nelle diverse forme di esecuzione .. | » | 544 |
| 4. Le disposizioni generali sull'esecuzione forzata per crediti pecuniari: a)
la ricerca dei beni del debitore prima della riforma della <i>Sachaufklä-
rung</i> | » | 548 |

4.1. b) La disciplina vigente: i nuovi §§ 802a-802l ZPO.....	p.	549
5. L'esecuzione forzata per crediti pecuniari su beni mobili: le disposizioni generali (§§ 803-807 ZPO) e le variabili forme del pignoramento	»	554
6. L'esecuzione forzata per crediti pecuniari su beni mobili corporali: oggetto, natura ed effetti del pignoramento	»	556
6.1. I beni impignorabili	»	559
6.1.1. La <i>Austauschpfändung</i>	»	560
6.2. La realizzazione del bene e la distribuzione del ricavato	»	561
7. L'esecuzione per crediti pecuniari su beni immobili: fonti di disciplina e oggetto dell'esecuzione	»	564
7.1. Gli strumenti dell'esecuzione e gli organi esecutivi competenti:		
a) l'ipoteca giudiziale	»	565
7.2. b) L'asta giudiziale	»	567
7.2.1. Gli effetti della deliberazione dell'asta giudiziale.....	»	568
7.2.2. Le fasi dell'udienza fissata per l'asta	»	569
7.2.3. L'offerta, l'aggiudicazione, la distribuzione	»	570
7.3. c) L'amministrazione giudiziale	»	571

XIII

**SUI LIMITI DI REVOCABILITÀ DEL RICONOSCIMENTO
(EFFETTIVO O PRESUNTO) DEL CREDITO PIGNORATO NEL
NUOVO SISTEMA DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI**

MASSIMO MONTANARI

1. Tema dell'indagine	»	575
2. Il senso della previsione per cui, in caso di omessa comparizione del terzo all'udienza, il credito pignorato si considera non contestato anche ai fini «dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»: a) enunciazione del problema	»	578
3. <i>Segue: b)</i> la norma non ha lo scopo di sancire l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione come titolo esecutivo.....	»	581
4. <i>Segue: c)</i> ... e neppure quello di precludere la possibilità di far valere, nel corso dell'esecuzione fondata su quell'ordinanza, i relativi vizi di formazione	»	583
5. <i>Segue: d)</i> l'interpretazione di Briguglio e la consacrazione della possibilità di contestare il credito presuntivamente riconosciuto nell'ambito dei giudizi volti a contrastare o neutralizzare gli effetti dell'esecuzione del provvedimento di assegnazione	»	584
6. <i>Segue: e)</i> equiparazione tra non contestazione e riconoscimento espresso del credito ai fini dei giudizi sopra indicati e conseguente limitazione delle possibilità di rimetterlo in discussione in quella sede	»	588
7. La revocabilità della dichiarazione positiva del terzo <i>ex art. 547 c.p.c.</i> anche una volta conclusa la procedura di espropriazione del credito ..	»	591
8. Le divergenti (ma ormai superate) indicazioni offerte sulla questione nel progetto presentato dalla Commissione Ministeriale di riforma ...	»	593

XIV

**SEMPLIFICAZIONI E COMPLICAZIONI
NELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI**

GIROLAMO MONTELEONE

- | | | |
|--|----|-----|
| 1. Recenti novità legislative | p. | 595 |
| 2. Premesse di fondo | » | 596 |
| 3. Ragioni giustificatrici della presenza del terzo nel procedimento espropriativo | » | 597 |
| 4. Come si accerta un credito da pignorare | » | 598 |
| 5. Dichiarazione positiva del terzo | » | 599 |
| 6. Mancata o contestata dichiarazione del terzo | » | 600 |
| 7. Effetti dell'ordinanza di assegnazione fondata sulla presunzione di non contestazione | » | 601 |

XV

**SU UN'ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA
DI INTERVENTO DEI CREDITORI NEL PROCESSO ESECUTIVO**

RENATO ORIANI

- | | | |
|--|---|-----|
| Introduzione | » | 603 |
| 1. L'intervento dei creditori nel processo esecutivo secondo il codice di procedura civile del 1940 | » | 604 |
| 2. La l. n. 80 e la l. n. 263 del 2005 | » | 606 |
| 3. La questione di costituzionalità rimessa dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, e la difesa dell'Avvocatura dello Stato | » | 607 |
| 4. L'ordinanza della Corte cost., 6-7-2011, n. 202 | » | 610 |
| 5. Valutazione dell'ordinanza della Corte cost. n. 202/2011 | » | 611 |
| 6. I dubbi di costituzionalità dopo la l. n. 80 del 2005 | » | 613 |
| 7. I dubbi di costituzionalità dopo la l. n. 263 del 2005 | » | 617 |
| 8. Conclusioni | » | 619 |

XVI

**LIMITI ALLA PIGNORABILITÀ E OGGETTO
DELLA RESPONSABILITÀ**

CARMINE PUNZI

- | | | |
|--|---|-----|
| 1. Introduzione | » | 621 |
| 2. Breve panoramica sulle principali modifiche normative e sugli interventi della Corte costituzionale in tema di pignorabilità dei beni | » | 622 |
| 3. <i>Segue</i> : le sentenze della Corte costituzionale 22-11-2002, n. 468 e 4-12-2002, n. 506 | » | 623 |
| 4. La normativa speciale per i membri del Parlamento | » | 624 |
| 5. I beni assolutamente impignorabili | » | 625 |
| 6. L'impignorabilità della prima casa e dei c.d. «beni essenziali» | » | 626 |

7. La *ratio* e la funzione delle disposizioni sull'impignorabilità p. 628
 8. L'oggetto della responsabilità patrimoniale » 630

XVII

**LA TUTELA DEL TERZO NEL PROCEDIMENTO
 DI ESPROPRIAZIONE DI CREDITI DOPO
 LA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228**

FEDERICO RUSSO

1. L'oggetto della presente indagine » 633
 2. I corsi e ricorsi storici del silenzio assenso del terzo » 637
 3. Il contenuto della citazione del terzo – La dichiarazione del terzo irrituale, tardiva – La mancata dichiarazione ed il rifiuto del terzo a renderla » 642
 4. L'opposizione *ex art.* 617 c.p.c., prevista dall'art. 548, ult. co., c.p.c., come rimedio a tutela del terzo (opposizione tardiva avverso l'ordinanza di assegnazione) » 647
 5. La risoluzione delle contestazioni e l'opposizione *ex artt.* 549 e 617 c.p.c. avverso la conseguente ordinanza » 652

XVIII

**ESPROPRIAZIONE FORZATA DEI BENI IN COMUNIONE LEGALE
 PER DEBITI PERSONALI DEL SINGOLO CONIUGE**

GIUSEPPE SANTAGADA

1. Posizione del problema e possibili soluzioni prospettate in dottrina e giurisprudenza » 659
 2. Il problema relativo alla individuazione dell'«oggetto» del pignoramento: il pignoramento ha ad oggetto il bene «per intero» e il limite del «valore della quota del coniuge non obbligato» va calcolato sul singolo bene pignorato » 664
 3. Il problema relativo alla individuazione delle «forme processuali»: inapplicabilità della disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi di cui agli artt. 599 ss. c.p.c. » 667
 4. *Segue*: inapplicabilità della disciplina sull'espropriazione contro il terzo proprietario di cui agli artt. 602 ss. c.p.c. » 672
 5. *Segue*: il procedimento espropriativo secondo la Suprema Corte » 675

XIX

L'ART. 548, 2° CO., C.P.C. (DOPO IL D.L. 12-9-2014, N. 132)

GABRIELLA TOTA

1. Premessa » 681
 2. L'art. 548, 2° co., c.p.c.: dubbi interpretativi » 684
 3. Ambito oggettivo dell'opposizione agli atti proponibile dal terzo » 688

4. Profili di incostituzionalità della disciplina in esame p. 689
 5. Conclusioni » 693

XX

**ESPROPRIAZIONE FORZATA ED IPOTECA CAMBIARIA:
 UNA CONVIVENZA PROBLEMATICA**

MARIA CRISTINA VANZ

1. Le peculiarità dell'ipoteca cambiaria » 699
 2. La girata dei titoli non annotata: incidenze in ambito esecutivo..... » 702
 3. Riflessi sull'avviso ai creditori iscritti » 704
 4. ... e sul procedimento di liberazione dell'ipoteca *ex art. 2890 c.c.* » 705
 5. Le difficoltà correlate alla cancellazione ipotecaria..... » 707

XXI

**L'ISTANZA DI VENDITA ED IL DEPOSITO DEI
 DOCUMENTI NELLA DISCIPLINA DELLA VENDITA
 E DELL'ASSEGNAZIONE FORZATA**

PAOLO VITTORIA

1. La fase iniziale del procedimento di vendita. La presentazione dell'istanza » 711
 2. Il deposito dei documenti che debbono corredare l'istanza » 724
 3. Inefficacia del pignoramento ed estinzione del processo esecutivo per inosservanza della disciplina sulla presentazione dell'istanza di vendita » 734

PARTE IV

**OPPOSIZIONI E VICENDE ANOMALE
 DEL PROCESSO ESECUTIVO**

I

**SPUNTI PER UNA SISTEMAZIONE DEI RIMEDI SOSPENSIVI
 NELL'ESECUZIONE FORZATA**

VIVIANA BATTAGLIA

1. Premessa » 751
 2. Coordinamento tra inibitoria avverso titolo giudiziale e sospensione nell'opposizione a precetto. Controversie ordinarie » 755
 3. *Segue*: casistica esemplificativa » 760
 4. *Segue*: controversie di lavoro ed assimilate » 763
 5. Coordinamento tra potere sospensivo del giudice dell'opposizione a precetto e giudice dell'esecuzione: posizione del problema e soluzioni interpretative » 765

6. *Segue*: la consumazione del potere sospensivo *ex art. 615, 1° co., c.p.c.*
dopo l'inizio dell'esecuzione forzata p. 770
7. *Segue*: schema riepilogativo » 774

II

SULL'OGGETTO DELLE C.D. OPPOSIZIONI DI MERITO

MAURO BOVE

1. Diritto sostanziale e atti esecutivi » 775
2. Bisogno delle c.d. opposizioni di merito » 779
3. Opinioni correnti sull'oggetto delle opposizioni di merito » 782
4. Le opposizioni di merito come azioni inibitorie » 786
5. Aspetti processuali » 788

III

LA SOSPENSIONE DEL TITOLO ESECUTIVO E LA SOSPENSIONE ESTERNA E INTERNA DELLA PROCEDURA ESECUTIVA

GIUSEPPE OLIVIERI

1. Esecuzione non concorsuale, accertamento del credito e sospensione . . . » 791
2. Diritto di agire in via esecutiva, regolarità del procedimento, corretta
identificazione dei beni espropriabili e sospensione » 794
3. Tassatività e anormalità delle sospensioni dell'esecuzione (o del titolo
esecutivo). La sospensione disposta dalla legge » 795
4. La sospensione disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il
titolo esecutivo » 798
5. Sospensione disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo
e concorso di creditori » 801
6. La sospensione ordinata dal giudice dell'opposizione a precetto » 803
7. La sospensione ordinata dal giudice dell'opposizione all'esecuzione.
Procedimento e provvedimento » 809
8. I gravi motivi (rinvio). Intervento dei creditori titolati e sospensione
conseguente alla contestazione del diritto di agire del creditore proce-
dente » 812
9. La sospensione della distribuzione dell'attivo (e cenni sulla sospensione
concordata) » 814

IV

LE COGNIZIONI INCIDENTALI NELL'ESECUZIONE FORZATA

GABRIELE QUARANTA

1. Introduzione: l'incidenza delle cognizioni endoesecutive ordinarie sul
processo esecutivo » 817
2. L'interpretazione tradizionale: l'impossibilità di anticipare l'insorgere
del potere riassuntivo » 821

2.1. L'incidenza del rito cautelare uniforme sull'art. 627 c.p.c. Critica.	p.	823
2.2. Prime osservazioni: l'apparente univocità dell'art. 627 c.p.c.	»	824
3. L'intervento di Cass. n. 24447/2011 e il ruolo dell'art. 282 c.p.c.: l'anticipazione del <i>dies a quo</i> alla pubblicazione della sentenza di primo grado	»	826
4. La critica alla ricostruzione di Cass. n. 24447/2011	»	828
4.1. L'irrilevanza (diretta) dell'art. 282 c.p.c.: l'impossibilità di predicare la provvisoria esecutorietà delle sentenze non di condanna	»	829
4.2. L'irrilevanza nella questione dell'efficacia esecutiva	»	833
5. L'analisi dell'art. 627 c.p.c.: una "norma <i>sui generis</i> "	»	836
5.1. L'astratta possibilità dell'anticipazione del <i>dies a quo</i> (il parallelo con l'art. 297 c.p.c.)	»	837
5.2. L'originaria <i>ratio</i> dell'art. 627 c.p.c.: "l'affidabilità" dell'accertamento contenuto nella sentenza di appello.	»	840
5.3. La rilevanza (indiretta) dell'art. 282 c.p.c., alla luce di Cass., S.U., 10027/2012, e la centralità del giudizio di primo grado.	»	841
6. Conclusioni: le soluzioni alternative	»	846
6.1. L'opposizione agli atti esecutivi	»	847
6.2. Le altre cognizioni	»	848
6.3. I riflessi in tema di revoca del provvedimento sospensivo	»	849

V

I CONTROLLI SUI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE FORZATA

ACHILLE SALETTI

1. Premessa	»	853
2. La portata del 2° co. dell'art. 624 c.p.c.	»	855
3. I dubbi con riferimento all'opposizione a precetto	»	857
4. ... e all'opposizione agli atti esecutivi	»	862
5. La sospensione su istanza di parte	»	865
6. Considerazioni conclusive	»	866

VI

LE OPPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA: L'ART. 618-BIS C.P.C.

ENZO VULLO

1. L'art. 618-bis c.p.c.: generalità	»	869
2. L'ambito di applicazione della norma	»	871
3. Le opposizioni proposte prima dell'inizio dell'esecuzione: a) l'opposizione all'esecuzione	»	873
3.1. Le opposizioni proposte prima dell'inizio dell'esecuzione: b) l'opposizione agli atti esecutivi	»	875
4. Le opposizioni successive all'inizio dell'esecuzione: a) l'opposizione all'esecuzione	»	876

- 4.1. Le opposizioni successive all'inizio dell'esecuzione: b) l'opposizione agli atti esecutivi p. 879
 5. La riserva di applicabilità delle norme del rito del lavoro » 882

PARTE V

ESECUZIONE INDIRECTA

I

L'ART. 614-BIS C.P.C. E L'ARBITRATO

CHIARA BESSO

1. Premessa » 887
 2. Il modello francese e la soluzione data al problema della possibilità per l'arbitro di ordinare l'*astreinte* » 889
 3. La figura *ex art. 614-bis* non è una misura esecutiva » 891
 4. Essa garantisce l'effettività della tutela di condanna » 893
 5. Costituendo esercizio del c.d. *imperium mixtum* essa può essere pronunciata dall'arbitro » 893
 6. Autonomia privata e funzione giurisdizionale del giudizio arbitrale ... » 894

II

L'ESECUZIONE INDIRECTA AI SENSI
DELL'ART. 614-BIS C.P.C.: CONFINI E PROBLEMI

SERGIO CHIARLONI

1. Premessa » 897
 2. Il contrasto tra rubrica e testo » 899
 3. Il concetto di condanna come *Leistungsurteil* inconsapevolmente adottato dall'art. 614-bis e i relativi problemi, nei rapporti con la determinatezza storica del concetto di infungibilità » 901
 4. Sentenze di condanna e ipoteca giudiziale » 904
 5. L'iniquità della misura » 906
 6. L'inapplicabilità della misura coercitiva per le controversie di lavoro .. » 906
 7. Il provvedimento *ex art. 614-bis* come condanna in futuro » 907
 8. Alcuni problemi interpretativi » 908

III

TUTELA DI CONDANNA E MISURE COERCITIVE

GIORGIO COSTANTINO

1. La tutela di condanna: criteri di classificazione » 911
 2. La tutela di condanna e l'inibitoria » 912
 3. Gli effetti dei provvedimenti di condanna » 913

4. La generale ammissibilità delle misure coercitive	p.	917
5. <i>Segue</i> : i limiti	»	918
6. Misure coercitive ed esecuzione forzata	»	920
7. I "provvedimenti"	»	922
8. La "richiesta di parte"	»	924
9. La "manifesta iniquità"	»	925
10. I criteri di determinazione	»	926
11. I rimedi	»	926

IV

**LA CIRCOLAZIONE DELLA CONDANNA EX
ART. 614-BIS C.P.C. NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO**

ELENA D'ALESSANDRO

1. La circolazione nello spazio giudiziario europeo <i>ex reg.</i> CE 44/2001 (e, <i>pro futuro</i> , <i>ex reg.</i> UE 1215/2012) del provvedimento <i>ex art.</i> 614- <i>bis</i> c.p.c. emesso dal giudice della cognizione	»	929
2. <i>Segue</i> : ... e quella del provvedimento <i>ex art.</i> 614- <i>bis</i> c.p.c. pronunciato dal giudice della tutela cautelare	»	941
3. L'impossibilità di far circolare la condanna <i>ex art.</i> 614- <i>bis</i> c.p.c. ai sensi del reg. CE 805/2004	»	942
4. La circolazione delle misure di coercizione indiretta contenute nel ver- bale di conciliazione	»	943

V

**DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO DI LIQUIDAZIONE
DI MISURA COERCITIVA ACCESSORIA A PROVVEDIMENTO
CAUTELARE E SOSPENSIONE DELLA SUA ESECUZIONE
EX ART. 23, REG. CE 805/2004**

ANDREA GIUSSANI

1. L'esecuzione del credito maturato per l'inottemperanza alla condanna assistita da misura coercitiva	»	945
2. Il riesame della misura coercitiva accessoria al provvedimento caute- lare	»	947
3. La stabilità del decreto ingiuntivo non opposto di liquidazione della misura coercitiva	»	949
4. La stabilità della fissazione della misura coercitiva in sede cautelare in caso di mancata opposizione al decreto ingiuntivo di liquidazione	»	952
5. La sospensione <i>ex art.</i> 23, reg. CE 805/2004 del decreto ingiuntivo non opposto di liquidazione della misura coercitiva disposta con provvedi- mento cautelare in pendenza di giudizio di accertamento a cognizione piena dell'insussistenza del diritto cautelato	»	954

VI

**ART. 614-BIS C.P.C. E ART. 114, 4° CO., LETT. E), C.P.A.: IL CASO
DELL'APPLICAZIONE DELL'ASTREINTE ALLA CONDANNA
DELLA P.A. AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO**

PASQUALE PUCCIARIELLO

1. Premessa	p.	959
2. L'infungibilità e le ragioni di un sistema di coercizione indiretta nel sistema processuale civile	»	960
3. L'esperienza del legislatore italiano e straniero	»	962
3.1. L'esperienza francese	»	963
3.2. L'esperienza tedesca	»	968
3.3. L'esperienza anglosassone	»	970
3.4. L'esperienza spagnola	»	971
4. Il dibattito sull'introduzione di uno strumento generale di tutela indiretta	»	973
5. <i>L'astreinte</i> nel processo amministrativo	»	982
5.1. Considerazioni introduttive in punta di penna sull'attuazione delle sentenze del giudice amministrativo	»	982
5.2. Il problema dell'utilizzabilità dell' <i>astreinte</i> in presenza di titolo di condanna al pagamento di somme di denaro e della comminabilità nelle ipotesi di c.d. "ottemperanza anomala"	»	985
6. Conclusioni	»	992

VII

L'ESECUZIONE INDIRETTA E L'ART. 614-BIS C.P.C.

FERRUCCIO TOMMASEO

1. L'esecuzione indiretta come strumento per l'effettività della tutela giurisdizionale	»	995
2. Gli obblighi di fare infungibili e di non fare come oggetto dell'esecuzione indiretta <i>ex art. 614-bis c.p.c.</i>	»	998
3. I limiti applicativi dell'esecuzione indiretta e i criteri per stabilire l' <i>an</i> e il <i>quantum</i> delle misure coercitive	»	1001
4. La tipologia dei provvedimenti di condanna a un fare infungibile o a un non fare	»	1004
5. I profili processuali dell'esecuzione indiretta: la domanda di parte ...	»	1008
6. <i>Segue</i> : l'attuazione delle misure coercitive	»	1010
7. Osservazioni conclusive	»	1014

VIII

MISURE COERCITIVE ED ARBITRATO

ELENA ZUCCONI GALLI FONSECA

1. L'art. 614-bis c.p.c. e le prospettive di cambiamento	»	1015
2. Arbitrato e <i>astreinte</i> : lo stato della questione	»	1017

3. La tesi del diritto soggettivo sostanziale e il raccordo con l'art. 1382 c.c. . p. 1018
4. La tesi del provvedimento di natura processuale » 1021
5. *Segue*: il giudice dell'*astreinte* » 1023

PARTE VI

ESECUZIONE CONCURSUALE

I

SULLA LEGITTIMAZIONE DEGLI EREDI AL CONCORDATO
PREVENTIVO E AL PIANO DEL CONSUMATORE

SIMONA CAPORUSSO

1. Premessa » 1029
2. Un concordato preventivo per gli eredi?..... » 1031
3. La procedura da seguire » 1034
4. Un sovraindebitamento per gli eredi?..... » 1035
5. *Segue*: la vischiosità di un'ipotesi ricostruttiva spuria » 1039
6. Conclusioni » 1040

II

I POTERI DEL GIUDICE NEL PROCESSO
DI CONCORDATO PREVENTIVO

FRANCESCO DE SANTIS

1. Il processo di concordato preventivo ed il ruolo del giudice » 1041
2. I poteri di direzione del procedimento » 1044
3. I poteri autorizzatori » 1055
4. I poteri "decisori" » 1058

III

LA PREDEDUZIONE DOPO LA L. N. 134 DEL 2012
(PREDEDUZIONE "AI SENSI" E PREDEDUZIONE
"AI SENSI E PER GLI EFFETTI"?)

ANTONIO DIDONE

1. La novella del 2010 e quella del 2012 » 1065
2. Atti urgenti dopo il deposito del ricorso » 1067
3. Le nuove ipotesi di prededucibilità: finanziamenti "interinali" o "strumentali" e pagamenti di prestazioni essenziali » 1068
4. Finanziamenti "interinali" e concordato con riserva (o pre-concordato) . » 1072
5. I finanziamenti dei soci » 1074
6. Finanziamenti "interinali" dei soci? » 1077
7. La teoria della distinzione tra prededuzione "ai sensi" e prededuzione "ai sensi e per gli effetti" » 1078

8. La teoria della distinzione tra prededuzione "ai sensi" e prededuzione "ai sensi e per gli effetti": critica p. 1081
9. Profili conclusivi » 1082

IV

**SOVRAINDEBITAMENTO, CONSUMER BANKRUPTCY,
DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE CIVILE**

ALESSANDRO FABBI

1. Il sovraindebitamento del consumatore e la categoria dei concordati "coattivi" » 1085
2. Ruolo del giudice nella omologazione del piano. Discrezionalità: limiti e controllo » 1089
3. La possibile alternativa: "dovere vincolato". Uno sguardo alla esperienza statunitense. Conclusioni » 1095

V

**PER UNA NUOVA PROPOSTA INTERPRETATIVA IN TEMA DI
RAPPORTO TRA ESECUZIONI INDIVIDUALI ED ESECUZIONI
CONCORSUALI NEL REGIME DELL'ART. 168 L. FALL.**

MARIACARLA GIORGETTI

1. Il problema. Cenni introduttivi » 1103
2. Tesi tradizionale e profili di debolezza intrinseci » 1105
3. Concordato e divieto di azioni esecutive: inibizione delle azioni concorsuali e cautelari e una nuova, possibile, chiave di lettura » 1106
4. Gli argomenti a sostegno della lettura qui proposta » 1107
5. *Segue*: la contemporanea pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento e concordato: come va risolto il conflitto tra le due procedure. Che cosa accade quando il procedimento per la dichiarazione di fallimento e di concordato sono entrambi già pendenti senza che si sia ancora pervenuti, rispettivamente, all'apertura di fallimento o all'omologazione del concordato? » 1108
6. *Segue*: dati raccolti nell'istruttoria prefallimentare e inutilizzabilità in sede di concordato: le ragioni a fondamento di tale conclusione » 1110

VI

LA MONETA CONCORSUALE

PASQUALE LICCARDO

1. Il tempo della crisi e il tempo dell'insolvenza » 1113
2. La crisi e il paradigma della liquidità » 1117
3. Le istituzioni della giuridicità concorsuale: l'insolvenza civile » 1119
4. Le istituzioni della giuridicità concorsuale: le procedure concorsuali .. » 1124

5. Il nuovo tempo delle procedure	p. 1128
6. Il nuovo tempo delle procedure liquidative	» 1130
7. Il nuovo tempo: "la moneta concorsuale"	» 1133
8. Sistemi informativi e moneta concorsuale	» 1135
9. La moneta concorsuale per gli immobili	» 1139
10. Conclusioni	» 1140

VII

I NUOVI PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ILARIA LOMBARDINI

1. Premessa	» 1141
2. I presupposti soggettivi ed oggettivi dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio	» 1143
3. I profili peculiari delle nuove procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio	» 1147
4. Gli organismi di composizione della crisi	» 1156
5. Considerazioni conclusive	» 1159

VIII

IL FONDO PATRIMONIALE TRA ESECUZIONE FORZATA E FALLIMENTO

ANNALISA LORENZETTO PESERICO

Introduzione	» 1163
--------------------	--------

SEZIONE I

FONDO PATRIMONIALE ED ESECUZIONE FORZATA

1. Soggetti coinvolti nell'esecuzione	» 1167
2. ... e mezzi di tutela a loro disposizione	» 1168
3. a) in caso di coincidenza tra debitore e titolare del bene costituito in fondo patrimoniale: l'art. 615, 2° co., c.p.c.	» 1169
4. ... e il problema dell'onere della prova	» 1172
5. Un caso particolare: la tutela esecutiva del creditore ipotecario su un bene costituito in fondo patrimoniale dopo l'iscrizione dell'ipoteca ma prima della trascrizione del pignoramento	» 1175
6. b) in caso di non coincidenza tra debitore e titolare del bene costituito in fondo patrimoniale (c.d. costituzione del fondo con riserva di proprietà): l'art. 615, 1° e 2° co., c.p.c.	» 1178
7. Altri mezzi di tutela: l'art. 512 c.p.c.	» 1180

SEZIONE II

FONDO PATRIMONIALE E FALLIMENTO

- | | |
|--|---------|
| 8. Ambito dell'indagine | p. 1184 |
| 9. a) Il fallimento del debitore che abbia costituito un proprio bene in fondo patrimoniale | » 1185 |
| 10. <i>Segue</i> : la soluzione dei conflitti tra curatela e debitore fallito (i c.d. decreti di acquisizione); e tra curatela e creditore non a conoscenza della circostanza che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia | » 1187 |
| 11. <i>Segue</i> | » 1191 |
| 12. b) Il fallimento del terzo che ha costituito un suo bene in fondo patrimoniale: la soluzione dei conflitti tra curatela e terzo da un lato, e tra curatela e chi ha contratto il debito nell'interesse della famiglia dall'altro | » 1192 |
| 13. Fallimento dichiarato in pendenza di esecuzioni singolari su beni costituiti in fondo patrimoniale | » 1194 |

IX

**GLI EFFETTI PATRIMONIALI DEL FALLIMENTO
PER IL FALLITO. I RAPPORTI PROCESSUALI**

EMILIO NORELLI

- | | |
|--|--------|
| 1. La legge fallimentare del 1942. Profili generali | » 1199 |
| 1.1. L'accertamento del passivo | » 1203 |
| 2. La "riforma organica" del 2006 e il "decreto correttivo" del 2007. Profili generali | » 1204 |
| 2.1. I processi pendenti | » 1205 |
| 2.2. I nuovi processi | » 1207 |
| 2.3. L'accertamento del passivo | » 1207 |
| 2.4. Quadro d'insieme | » 1210 |
| 2.5. Chiusura del fallimento | » 1211 |
| 2.6. Diritti del fallito verso terzi | » 1212 |
| 2.7. Credito verso il fallito già oggetto di sentenza di primo grado | » 1213 |

X

**INERZIA DEL CURATORE SUBENTRANTE
NELL'ESPROPRIAZIONE SINGOLARE EX ART. 107 L. FALL.
E CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIGNORAMENTO**

ROBERTO POLI

- | | |
|--|--------|
| 1. Premessa | » 1215 |
| 2. Il subentro del curatore ex art. 107, l. fall., nella giurisprudenza di legittimità prima delle recenti riforme del 2006/2007 | » 1216 |
| 3. Genesi ed evoluzione della disciplina del subentro del curatore | » 1218 |
| 4. La nuova disciplina del subentro del curatore | » 1229 |
| 5. Classificazione delle ipotesi esaminate dalla giurisprudenza di legittimità | » 1230 |

6. La disciplina applicabile all'ipotesi del curatore formalmente intervenuto nella espropriazione singolare ma poi rimasto inerte rispetto agli atti d'impulso della espropriazione stessa p. 1232

PARTE VII

ESECUZIONE, PROCESSI E GIURISDIZIONI SPECIALI

I

**LA DICHIARAZIONE DEL DEBITORE SULLA PROPRIA
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE: PER UN RIPENSAMENTO
DEI SISTEMI DI "COMPULSORY REVELATION OF ASSETS" A
DUE SECOLI DALL'ABOLIZIONE DELL'ARRESTO PER DEBITI**

FERRUCCIO AULETTA

1. Analisi dell'attuale comminazione penale e senso del presente contributo: la tecnologia e la comunicazione informatica come fattori riduttivi della necessarietà dell'incriminazione » 1239
2. Esame dell'evoluzione in atto in Germania: la progressiva affermazione del modello dell'inchiesta pubblica anche nel Paese più radicalmente ancorato al dovere di rivelazione del patrimonio da parte del debitore » 1244
3. I cambiamenti promossi in Italia in un *trend* comune ad altri ordinamenti » 1246
4. Le frontiere della disciplina di integrazione euro-unitaria e la più recente evoluzione normativa in Italia: la prospettiva dell'anagrafe tributaria al servizio dei titoli esecutivi giudiziali (per la palingenesi della natura giurisdizionale dell'espropriazione forzata) » 1250
5. L'esempio della *penhora on-line* in Brasile (tecnologia vs dommatica) . » 1254

II

**L'ESECUZIONE FORZATA E I TERZI NEL PROCESSO
DI SEPARAZIONE E DIVORZIO**

FILIPPO DANOVI

1. La natura delle obbligazioni di mantenimento quale fattore intrinseco di ampliamento della tutela esecutiva » 1255
2. I mezzi di rafforzamento delle garanzie patrimoniali e la posizione dei terzi » 1257
3. L'ordine di pagamento diretto nel processo di separazione » 1258
4. L'azione esecutiva diretta contro il terzo nel processo di divorzio » 1265
5. Asimmetrie del sistema e sua incoerenza dal punto di vista dei principi costituzionali » 1269
6. La tutela dei figli nati fuori del matrimonio: un ulteriore ambito che impone la *reductio ad unitatem* degli strumenti contemplati dalla legge .. » 1270

III

**INSUFFICIENZA DEL SISTEMA DELLE TUTELE ESECUTIVE PER
L'ATTUAZIONE DELLE MISURE IN TEMA DI FAMIGLIA, TRA
RIFORME RECENTI E *IN ITINERE***

FRANCESCA LOCATELLI

- | | |
|--|---------|
| 1. Premessa | p. 1273 |
| 2. L'art. 3, l. 219/2012: una parificazione solo apparente e le ragioni di un problema tuttora irrisolto | » 1274 |
| 3. Tutela esecutiva in ambito patrimoniale e disorganicità della relativa disciplina | » 1277 |
| 4. Tutela esecutiva in materia di affidamento: problemi di inquadramento sistematico e di coordinamento | » 1280 |
| 5. Possibili correttivi e recentissime prospettive di riforma | » 1283 |

IV

**RIFLESSIONI A MARGINE DI ALCUNE RECENTI NOVITÀ IN
TEMA DI ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA**

GIUSEPPE MELIS E ALESSIO PERSIANI

- | | |
|--|--------|
| 1. Riscossione coattiva e principio di proporzionalità sancito dalla CEDU | » 1287 |
| 2. I recenti interventi legislativi in materia di esecuzione forzata tributaria tra tutela dei diritti dei contribuenti e (talvolta eccessivo) sacrificio degli interessi erariali | » 1292 |
| 2.1. Le modifiche in tema di misure cautelari | » 1292 |
| 2.2. I limiti all'espropriazione immobiliare | » 1299 |
| 2.3. La preclusione all'espropriazione dei beni essenziali | » 1306 |
| 3. Conclusioni | » 1308 |

V

**I GIUDIZI INSTAURATI CONTRO LE C.D. AUTORITÀ
INDIPENDENTI CHE AGISCANO PER L'ESECUZIONE
DI SANZIONI AMMINISTRATIVE: IL PROCESSO DI
OPPOSIZIONE E L'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE
(ARTT. 2943 E 2945 C.C.)**

ANDREA PANZAROLA

- | | |
|--|--------|
| 1. Il problema | » 1309 |
| 2. Il quadro normativo | » 1312 |
| 3. L'opposizione a sanzione amministrativa di Autorità indipendente e l'opposizione a decreto ingiuntivo. Differenze | » 1313 |
| 4. Gli effetti del vanto stragiudiziale ed il procedimento amministrativo. L'oggetto del giudizio di opposizione | » 1317 |

5. Ancora sulla natura di accertamento negativo del giudizio oppositorio. L'adattamento necessario degli artt. 2943 e 2945 c.c. p. 1319
6. La mera pendenza del giudizio di opposizione e la difesa in rito della Autorità » 1321
7. Il privato e l'Autorità. La considerazione "qualitativa" del tempo e le teorie circa il rapporto tra accertamento negativo e prescrizione » 1323
8. La posizione della Autorità convenuta nel processo di opposizione e l'interruzione della prescrizione. L'eccezione di merito » 1326
9. L'interruzione permanente, la "domanda" quale causa idonea ad interrompere la prescrizione e la soluzione proposta » 1329
10. La "vitalità del diritto", la natura (tendenzialmente) recettizia della interruzione della prescrizione, la domanda incompleta *ex art. 102 c.p.c.* e l'art. 1310, 1° co., c.c. » 1334
11. Notazioni conclusive » 1340

VI

**LA REALIZZAZIONE FORZATA DEL CREDITO VERSO
LO STATO CONDANNATO ALL'EQUA RIPARAZIONE
AI SENSI DELLA LEGGE «PINTO»**

LEO PICCININNI

1. L'ordinamento italiano dinanzi al tema della violazione del termine di ragionevole durata del processo » 1343
2. I mezzi di attuazione del credito per equa riparazione ai sensi della legge «Pinto», tra espropriazione forzata e giudizio di ottemperanza » 1349
3. Considerazioni conclusive » 1357

VII

**GLI ATTI DI RECUPERO COATTIVO DEL CREDITO
PREVIDENZIALE E I RIMEDI GIURISDIZIONALI
ESPERIBILI DAL DEBITORE**

PAOLA LICCI

1. La riscossione dei crediti previdenziali » 1359
2. La riforma del 2010 » 1361
3. I rimedi giurisdizionali avverso l'avviso di addebito » 1362
4. Sul termine per la proposizione dell'azione *ex art. 24, d.lg. 46/1999* e sulle conseguenze della mancata opposizione » 1365
5. La natura del giudizio di opposizione *ex art. 24, d.lg. 46/1999* e la posizione processuale delle parti » 1366
6. *Segue*: l'ordine di esame dei motivi di opposizione » 1370
7. Gli esiti del giudizio di opposizione » 1371

VIII

**I PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA E IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA:
STORIA DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE CHE
VUOLE RIMANERE TALE**

ALFREDO STORTO

- | | |
|--|---------|
| 1. Le coordinate generali del problema | p. 1373 |
| 2. Il giudizio di ottemperanza come giudizio di merito tra storia e attualità | » 1377 |
| 3. Le pronunce costituzionali e il nuovo “metodo” di selezione dei dirigenti e dei semidirettivi degli uffici giudiziari | » 1387 |
| 4. La posizione delle Sezioni Unite: è cambiato solo l’atteggiamento del giudice amministrativo? | » 1393 |
| 5. Avvertimenti e segnali di guerra | » 1397 |
| 6. Per un’ottemperanza “istituzionale” | » 1403 |

IX

**L’ANTEFATTO DELLA SENTENZA DELLA
CONSULTA N. 1/2014: L’AZIONE DI ACCERTAMENTO
DELLA “QUALITÀ” ED “EFFETTIVITÀ”
DEL DIRITTO ELETTORALE**

CLAUDIO CONSOLO

- | | |
|---|--------|
| 1. Le questioni relative all’ammissibilità dell’accesso al giudizio di costituzionalità ... da un singolare processo civile (<i>per aspera</i> ...) | » 1407 |
| 2. La condivisibile – seppur processualmente non doverosa – scelta della S.C. di pronunciarsi (nuovamente) sull’esistenza dell’interesse ad agire | » 1409 |
| 3. La natura “ibrida” dell’azione secondo la S.C.: basilarmente di accertamento ma con venature costitutive | » 1411 |
| 4. ... e la (per noi) più persuasiva ricostruzione in chiave di azione di accertamento non “mero”, cui cioè si accompagna un coefficiente condannatorio-inibitorio-conformativo | » 1413 |
| 5. La ammissibilità (per sussistenza dell’interesse ad agire) dell’azione anche nell’ipotesi di sua qualificazione in termini di accertamento seppur peculiare secondo recenti evoluzioni amministrativistiche | » 1417 |
| 6. Non vi era <i>ficta lis</i> ed il suo effettivo bisogno di tutela contribuisce, assieme al tipo di violazione “grigia” denunciata, a circoscrivere al futuro gli effetti dell’accoglimento | » 1421 |
| 7. L’epilogo (o forse no?) della vicenda: qualche possibile – ed assai pericoloso – dubbio ingenerato dalla decisione del Giudice <i>a quo</i> , con sentenza di Cassazione sostitutiva nel merito di quella di appello cassata | » 1424 |

X

**VERSO LA PROVVISORIA "EFFICACIA" DELLA SENTENZA
NON PASSATA IN GIUDICATO?**

ULISSE COREA

- | | | |
|---|----|------|
| 1. Il nuovo atteggiamento della Corte di cassazione | p. | 1429 |
| 2. La giurisprudenza sull'art. 2932 c.c. e sui capi di condanna accessori alle pronunce costitutive o di accertamento | » | 1431 |
| 3. Le decisioni che affermano l'efficacia immediata di sentenze dichiarative o costitutive "pure" | » | 1436 |
| 4. Verso una generalizzata provvisoria efficacia delle sentenze? | » | 1440 |
| 5. Gli effetti delle sentenze passate in giudicato anticipabili dalla sentenza di primo grado. Spunti di indagine | » | 1446 |

XI

**NATURA GIURIDICA DELLA VENDITA FORZATA
ED EFFETTI SULLA TRASLAZIONE DEL RISCHIO DA
"BENE NON A NORMA"**

MASSIMO FABIANI

- | | | |
|--|---|------|
| 1. Premessa sull'esecuzione forzata | » | 1455 |
| 2. La natura della vendita forzata | » | 1456 |
| 3. L'irrilevanza del modello procedimentale. La trattativa privata. | » | 1461 |
| 4. Vendite concorsuali non forzate | » | 1467 |
| 5. Il momento traslativo | » | 1468 |
| 6. La natura derivativa | » | 1471 |
| 7. Le vendite nel concordato preventivo | » | 1472 |
| 8. Vendita forzata e macchinari "non a norma" | » | 1474 |

PARTE VIII

ESECUZIONE E TUTELA CAUTELARE

I

**L'ATTUAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI SOGGETTE
A STRUMENTALITÀ ATTENUATA**

GIORGETTA BASILICO

- | | | |
|--|---|------|
| 1. Il regime di strumentalità antecedente e successivo alle riforme del 2005/2006 | » | 1483 |
| 2. L'attuazione delle misure cautelari nella sua originaria formulazione. Il ruolo della distinzione tra misure anticipatorie e conservative | » | 1485 |
| 3. L'attuazione di misure cautelari conservative | » | 1489 |
| 4. L'attuazione di misure cautelari anticipatorie | » | 1494 |
| 5. L'assimilabilità dell'attività attuativa a quella propriamente esecutiva . | » | 1498 |

II

**ESECUZIONE FORZATA, CONFISCA DEL BENE IPOTECATO E
LIMITAZIONI DELLA GARANZIA DEL CREDITO**

ENRICO GABRIELLI

1. Il problema	p. 1501
2. Le fonti normative	» 1502
3. <i>Segue</i> : la disciplina dettata dal codice antimafia	» 1503
4. <i>Segue</i> : le norme contenute nella legge di stabilità 2013	» 1506
5. Gli ambiti di applicazione delle differenti fonti normative rispetto all'acquisizione della garanzia	» 1508
6. L'acquisto conseguente alla confisca e i suoi effetti in relazione alle ipoteche iscritte sul bene oggetto della misura acquisitiva	» 1510
7. Il nuovo regime normativo in tema di garanzia ipotecaria e la natura dell'acquisto da parte dello Stato	» 1513
8. I profili di incostituzionalità della disciplina	» 1514

III

**L'ATTUAZIONE NEGLI ALTRI STATI MEMBRI DEI
PROVVEDIMENTI PROVVISORI E CAUTELARI NEL
REGOLAMENTO UE N. 1215 DEL 2012 (BRUXELLES I BIS)**

MICHELE ANGELO LUPOI

1. La nozione europea di provvedimenti provvisori e cautelari	» 1517
2. Il criterio per la giurisdizione speciale cautelare in Bruxelles I	» 1523
3. La circolazione dei provvedimenti cautelari in Bruxelles I	» 1525
4. <i>Segue</i> : motivi che escludono il riconoscimento e l'esecuzione delle misure cautelari	» 1526
5. Le novità del reg. UE n. 1215 del 2012: la nozione di "provvedimenti provvisori e cautelari"	» 1528
6. La definizione di "decisione cautelare" idonea a circolare tra gli Stati membri	» 1530
7. La circolazione dei provvedimenti emessi <i>inaudita altera parte</i>	» 1533
8. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nel sistema di Bruxelles I <i>bis</i> : le norme generali	» 1534
9. Il procedimento per il riconoscimento e l'opposizione all'esecuzione delle decisioni straniere: il rito applicabile	» 1538
10. La circolazione dei provvedimenti cautelari nel nuovo regolamento ...	» 1542
11. Le modalità di attuazione della decisione straniera	» 1544
12. Conclusioni	» 1547

IV

**LA TUTELA DEI TERZI TITOLARI DI DIRITTI REALI
DI GARANZIA SUI BENI SOTTOPOSTI A MISURE
DI PREVENZIONE ANTIMAFIA**

FILOMENA SANTAGADA

- | | |
|---|---------|
| 1. Introduzione | p. 1549 |
| 2. La tutela dei terzi titolari di diritti reali di garanzia sui beni confiscati:
le soluzioni elaborate dalla giurisprudenza | » 1553 |
| 3. <i>Segue</i> : la disciplina di cui al d.lg. 159/2011 | » 1562 |
| 4. <i>Segue</i> : la disciplina transitoria dettata dalla l. 228/2012 e l'assetto dei
rapporti tra ipoteca e confisca anche alla luce del <i>grand arrêt</i> delle S.U.
n. 10532/2013 | » 1565 |

V

**REVOCA "CAUTELARE" E REVOCA "NEL MERITO"
DELL'AMMINISTRATORE DI S.R.L.**

GIULIANA SCOGNAMIGLIO

- | | |
|---|--------|
| 1. La riforma societaria del 2003-2004 ed i rimedi alle gravi irregolarità
gestorie nella nuova s.r.l.: in particolare, la controversa questione della
praticabilità, nella s.r.l., del rimedio disciplinato dall'art. 2409 c.c. | » 1575 |
| 1.1. <i>Segue</i> : la revoca giudiziale su iniziativa del singolo socio..... | » 1580 |
| 2. La domanda cautelare di revoca degli amministratori di s.r.l.: effetti
dell'accoglimento; proponibilità <i>ante causam</i> | » 1582 |
| 3. La controversa questione circa la "strumentalità" del provvedimento
cautelare di revoca rispetto ad una (contestuale o successiva) azione di
merito | » 1584 |
| 4. La soluzione proposta: riconoscimento al socio di s.r.l. del potere di
ottenere provvedimento di revoca nel merito degli amministratori, nel
caso di gravi irregolarità gestionali, con eventuale proposizione della
medesima domanda in sede cautelare | » 1588 |
| 4.1. La possibile soluzione alternativa: la configurazione della revoca
giudiziale dell'amministratore di s.r.l. come provvedimento som-
mario ovvero come un cautelare <i>extra ordinem</i> , privo del grado di
merito..... | » 1593 |
| 5. Sui presupposti della domanda cautelare di revoca; sulla partecipazione
della società al procedimento | » 1595 |

VI

**MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI E TUTELA
DEI TERZI IN BUONA FEDE**

GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI

- | | |
|---|---------|
| 1. Premesse | p. 1599 |
| 2. La situazione precedente al d.lg. 159/2011 | » 1600 |
| 3. Il d.lg. 159/2011 e la legge di stabilità 2013 | » 1600 |
| 4. La tutela dei diritti dei terzi | » 1601 |
| 5. Rapporti con le azioni esecutive e con i giudizi di cognizione aventi ad
oggetto il bene sequestrato | » 1602 |
| 6. L'accertamento dei diritti dei terzi. La fissazione dell'udienza di verifica
dei crediti e la domanda del creditore | » 1603 |
| 7. <i>Segue</i> : la verifica dei crediti. La composizione dello stato passivo | » 1606 |
| 8. La liquidazione dei beni | » 1610 |
| 9. Il progetto e il piano di pagamento dei crediti | » 1611 |
| 10. La l. 24-12-2012, n. 228 | » 1612 |

VII

**LA TUTELA DEI CREDITORI NEL CASO DI CONFISCA
QUALE MISURA DI PREVENZIONE: LE NOVITÀ
INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2013**

SALVATORE ZIINO

- | | |
|--|--------|
| 1. Le norme processuali contenute nella Legge di stabilità 2013 | » 1617 |
| 2. Cenni sulla tutela dei creditori prima della approvazione del codice del-
le leggi antimafia | » 1621 |
| 3. Le disposizioni introdotte dal codice delle leggi antimafia | » 1624 |
| 4. Le disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità | » 1627 |
| 5. Considerazioni critiche sulla tutela dei creditori secondo la Legge di
stabilità | » 1631 |

PARTE IX

NOVITÀ NORMATIVE**LE NOVITÀ IN TEMA DI ESECUZIONE FORZATA
INTRODOTTE DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 10 NOVEMBRE 2014, N. 162**

FRANCESCA LOCATELLI

- | | |
|---|--------|
| 1. Panoramica delle principali novità | » 1637 |
|---|--------|

VII

LA TUTELA DEI CREDITORI NEL CASO DI CONFISCA QUALE MISURA DI PREVENZIONE: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2013

SALVATORE ZIINO

SOMMARIO: 1. Le norme processuali contenute nella Legge di stabilità 2013. – 2. Cenni sulla tutela dei creditori prima della approvazione del codice delle leggi antimafia. – 3. Le disposizioni introdotte dal codice delle leggi antimafia. – 4. Le disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità. – 5. Considerazioni critiche sulla tutela dei creditori secondo la Legge di stabilità.

1. *Le norme processuali contenute nella Legge di stabilità 2013.*

Negli ultimi anni gli studiosi del processo sono stati abituati a confrontarsi con continue, inarrestabili novità che vengono inserite all'interno di provvedimenti normativi dedicati ad interventi nel campo dell'economia.

Queste riforme economico-processuali hanno sconvolto il processo civile¹, introducendo nuovi istituti, prima sconosciuti e fonte di gravi critiche e perplessità.

¹ Un esempio tra i tanti è il nuovo filtro in appello: sul punto, anche per richiami, v. SCARSELLI, *Sul nuovo filtro per proporre appello*, *FI*, 2012, V, 287; IMPAGNATIELLO, *Pessime nuove in tema di appello e di ricorso per cassazione*, *GPC*, 2012, 735 ss.; SASSANI, *Il codice di procedura civile e il mito della riforma perenne*, *RDPr*, 2012, 1429; CAPPONI, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, *RTPC*, 2012, 1153 ss.; COMOGLIO, *Requiem per il processo «giusto»*, *NGCC*, 2013, 47. Non è questa la sede per esaminare gli effetti negativi prodotti da queste riforme, che sono state ampiamente criticate perché l'unico elemento comune è quello di volere sacrificare ingiustamente il diritto di difesa delle parti. Inoltre una conseguenza di immediata evidenza è costituita dalla grande confusione che regna nel processo civile,

Questo nuovo modo di legiferare è relativamente recente: il primo esempio di provvedimenti "urgenti" di natura economica che hanno introdotto norme processuali risale al d.l. 14-3-2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»: in quella occasione la l. di conversione 14-5-2005, n. 80², ha introdotto numerose modifiche al codice di procedura civile ed ha pure previsto una delega al Governo in materia di giudizio di cassazione di arbitrato (delega attuata dal Governo con il d.lg. 2-2-2006, n. 40).

Queste modifiche tuttavia erano state oggetto di precedenti progetti di riforma ed erano state discusse e sostanzialmente condivise – in molti punti – dalla dottrina, anche se su alcuni importanti temi vi erano posizioni contrapposte, come è normale che accada in occasione di importanti riforme³. La dottrina in quegli anni ha esaminato il merito delle novità legislative, senza potere immaginare che il richiamo a temi economici e lo strumento della legislazione d'urgenza sarebbero stati la fonte di innumerevoli successive improvvisate riforme processuali⁴.

Ed ecco che, dopo quella prima esperienza, il Governo allora in carica ed i Governi successivi hanno considerato acquisito di potere apportare nel processo civile tutte le più svariate ed imprevedibili modifiche, con il pretesto di tutelare lo sviluppo economico ovvero, come accaduto in tempi recenti, con il pretesto di evitare l'aggravarsi della crisi.

Da allora il processo civile viene continuamente riformato attraverso decreti legge ovvero mediante disposizioni inserite dal Governo nelle leggi

suddiviso in miriadi di riti *ratione temporis*, sicché molto spesso le parti ed i giudici non sono in condizione di sapere quale disposizione regola il singolo processo. Questi dubbi sono a volte inestricabili.

² «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali».

³ CIPRIANI, *Prefazione*, in CIPRIANI-MONTELBONE (a cura di), *La riforma del processo civile*, V, Padova, 2007, considerava le modifiche del 2005 e del 2006 la «quarta e più grande riforma del codice di procedura civile del 1940» dopo le riforme del 1950, del 1973 e del 1990/1995. Sottolinea le differenze tra le riforme del 2005/2006 e le più recenti riforme CAPRONI, *Il diritto processuale civile «non sostenibile»*, in www.judicium.it.

⁴ Per una critica al collegamento tra competizione economica e regole del processo, nell'immediatezza delle nuove norme, v. però CONSOLO, *Competizione sì, ma più che altro fra riti e fra legislatori processuali (sulla l. n. 80/2005)*, *CorG*, 2005, 893, il quale in ordine ai tempi del processo di cognizione ha subito osservato che il collo di bottiglia è costituito dalla fase decisoria «sul quale ovviamente le più svariate nuove norme processuali ben poco possono dire e certo nulla apportano in termini di maggiore efficienza».

di conversione o all'interno di provvedimenti di natura economica che non sono sottoposti ad un confronto con le categorie interessate⁵.

In tempi recenti questo modo di operare è diventato una prassi, di dubbia legittimità, che sottrae al normale *iter* legislativo le disposizioni in materia di giustizia civile⁶.

Questa nuova prassi costituzionale costringe lo studioso del processo ad esaminare i provvedimenti di natura economica approvati dal Parlamento⁷.

⁵ Senza nessuna pretesa di completezza, tra i provvedimenti successivi, che sono stati introdotti all'interno di provvedimenti di natura economica si ricordano innanzitutto le norme processuali contenute nel d.l. 25-6-2008, n. 112, «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito con l. 6-8-2008, n. 133 (in materia di mancata comparizione in udienza, frazionamento del credito e comunicazioni a mezzo pec). A seguire sono arrivati la l. 18-6-2009, n. 69, «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» e poi la seguente pioggia di provvedimenti: il d.l. 29-12-2009, n. 193, convertito con modificazioni nella l. 22-2-2010, n. 24; il d.l. 6-7-2011, n. 98, convertito con modifiche dalla l. 15-7-2011, n. 111; il d.l. 13-8-2011, n. 138, convertito con modifiche dalla l. 14-9-2011, n. 148; la l. 12-11-2011, n. 183 (c.d. Legge di stabilità 2012); il d.l. 6-12-2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22-12-2011, n. 214; il d.l. 22-12-2011, n. 212, convertito con modificazioni dalla l. 17-2-2012, n. 10; il d.l. 24-1-2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 24-3-2012, n. 27; la l. 28-6-2012, n. 92, «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» (sul nuovo rito – in primo grado e in appello – in materia di licenziamenti), il d.l. 22-6-2012, n. 83 (sul c.d. filtro in appello) convertito con modificazioni dalla l. 7-8-2012, n. 134; e il recente d.l. 21-6-2013, n. 69, soprannominato “decreto del fare”. Altre norme di rilevanza processuale sono state approvate negli ultimi due anni, ma il superiore elenco riporta soltanto quelle modifiche dirette al codice di procedura civile, che sono state inserite in decreti legge o la cui approvazione è stata giustificata dall'emergenza economica. Tra gli altri provvedimenti che hanno costretto gli studiosi ad inseguire le continue riforme, basti ricordare le novità in materia di mediazione e di semplificazione dei riti, le disposizioni sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, il nuovo testo unico delle leggi antimafia, la riforma del condominio o la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense introdotta dalla l. 31-12-2012, n. 247.

⁶ Sui dubbi di legittimità costituzionale dell'utilizzo dei decreti legge per interesse sul processo civile in quanto mancano i presupposti di necessità ed urgenza prescritti dall'art. 77 Cost., cfr. COSTANTINO, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del “filtro”*, in www.treccani.it, 28 ss., e in *Libro dell'anno del diritto Treccani 2013*, Roma, 2013; CAPPONI, *op. cit.*, 3. Anche l'inserimento di disposizioni processuali in sede di conversione dei decreti legge appare di dubbia legittimità costituzionale, in quanto spesso si tratta di norme che non sono omogenee con i provvedimenti di natura economica oggetto del decreto legge: sulla necessità che le disposizioni approvate dal Parlamento nelle leggi di conversione siano omogenee con la materia oggetto del decreto legge, v. C. Cost., 13-2-2012, n. 22.

⁷ CAVALLONE, *Postilla a LA CHINA, Tra i Vangeli e la legge sul processo civile dell'Arabia Saudita: spunti di riflessione sulla formazione della prova*, *RDPr*, 2012, 687, osserva che il processo civile è «progressivamente umiliato nel regolamento “positivo” e nella prassi quotidiana, l'uno e l'altra afflitti da scomposti propositi efficientistici e improvvisate (quanto spesso effimere) innovazioni» ed il giurista è costretto a soffermarsi sulle improvvisate riforme, a scapito dei temi di più ampio respiro.

Riforme processuali sono contenute pure nella l. 24-12-2012, n. 228 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29-12-2012, n. 302, in avanti indicata *brevius* come Legge di stabilità.

La Legge di stabilità si compone di un solo articolo suddiviso in ben 561 commi, a loro volta spesso suddivisi in numeri e lettere⁸.

Questa tecnica di redazione del testo normativo rende difficili la lettura e la comprensione delle novità legislative.

Si tratta di un modo di legiferare ormai diffuso; a fronte di questa prassi del legislatore, vale comunque la pena di ricordare che esiste una circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2-5-2001, n. 1 «Guida alla redazione dei testi normativi», la quale stabilisce che le disposizioni contenute in ciascun articolo «devono avere una propria autonomia concettuale, secondo il criterio di una progressione logica degli argomenti trattati», mentre il comma «ha contenuto omogeneo».

La stessa circolare prevede che «è opportuno evitare un numero eccessivo di commi per ciascun articolo. Orientativamente è eccessivo un numero di commi eccedente 10».

L'art. 1 della Legge di stabilità, invece, è composto da 561 commi, che contengono disposizioni tra loro molto diverse⁹. Alcuni commi sono molto estesi e modificano numerosi articoli di precedenti leggi¹⁰.

Il 561° co. stabilisce che la Legge di stabilità entra in vigore l'1-1-2013.

Le disposizioni relative al processo civile riguardano: la sanzione a carico della parte nel caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione principale (17° e 18° co.), l'uso della posta elettronica certificata e il deposito degli atti in via telematica nel processo civile e nelle procedure concorsuali (19° co.), gli effetti della mancata dichiarazione del terzo nella espropriazione presso terzi (20° co.), la impignorabilità dei fondi gestiti dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio e destinati al pagamento di indennizzi liquidati ai sensi della c.d. legge Pinto (24° co.), la liquidazione delle spese nel caso in cui le pubbliche amministrazioni stanno

⁸ Considerata la tecnica di redazione delle nostre leggi, viene difficile credere che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato costituito l'Ufficio per l'analisi e la verifica dell'impatto della regolamentazione (AIR) che, tra l'altro, avrebbe il compito di «verificare *ex ante* l'opportunità di un nuovo intervento normativo e valutarne *ex ante* i probabili effetti»: le parole tra virgolette sono tratte dal sito internet dell'ufficio www.governo.it/Presidenza/AIR/index.html, che tuttavia non contiene documenti o informazioni di particolare interesse.

⁹ Non si tratta del primo caso di articoli composti da centinaia di commi: per alcuni precedenti, v. AINIS, *Quando un comma tira l'altro*, Soc, 11-12-2009.

¹⁰ Il 19° co. della Legge di stabilità, ad esempio, è composto da ben 1.785 parole.

in giudizio mediante propri funzionari (31° e 32° co.)¹¹ nonché in materia di espropriazione forzata sui beni sottoposti a sequestro o a confisca per misure di prevenzione ai sensi della legislazione antimafia (194° co. ss.)¹².

Si tratta di novità di grande rilievo. In questo scritto esamineremo le disposizioni in materia di espropriazione forzata sui beni sottoposti a sequestro o a confisca.

2. Cenni sulla tutela dei creditori prima della approvazione del codice delle leggi antimafia.

Come si è accennato, la Legge di stabilità, entrata in vigore l'1-1-2013, ha introdotto importanti disposizioni nella materia dei diritti dei creditori di soddisfarsi su beni che sono oggetto di sequestro e di confisca nel corso di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione.

¹¹ Questi commi hanno modificato l'art. 152-*bis* disp. att. c.p.c. e l'art. 15, d.lg. 31-12-1992, n. 546 (sul processo tributario), che regolano la liquidazione delle spese nel processo del lavoro e nel processo tributario, a favore della amministrazione che sta in giudizio mediante propri funzionari. Il testo precedente stabiliva che nella liquidazione delle spese il giudice doveva applicare «la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti»; il nuovo testo prevede che per la liquidazione delle spese il giudice deve applicare il decreto ministeriale che ha determinato i parametri per la liquidazione dei compensi agli avvocati. Su questo importo va sempre applicata la riduzione del venti per cento. Le modifiche in esame confermano che i nuovi «parametri» non sono altro che le vecchie tariffe sotto altro nome (cfr. SCARSELLI, *I parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi al tempo della crisi*, *FI*, 2012, V, 257, il quale osserva: «i parametri non più che tariffe mascherate, sono le vere e proprie nuove tariffe»). Il legislatore, nel tentativo di celare che parametri e tariffe sono sostanzialmente la stessa cosa, invece di prevedere che per la liquidazione delle spese si applicano i «parametri vigenti» ha usato una locuzione involuta ed ha stabilito che «si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati».

¹² In materia processuale va segnalato pure l'aumento dell'importo del contributo unificato nel processo amministrativo (dal 25° al 27° co.): nei procedimenti regolati dal rito abbreviato passa da euro 1.500,00 ad euro 1.800,00, nelle controversie in materia di appalti viene determinato in un importo che va da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 6.000,00. Nel caso di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica l'importo è aumentato ad euro 650,00. Come nel processo civile, nei giudizi di impugnazione l'importo del contributo unificato è aumentato della metà (27° co.). Per aumentare il gettito, il legislatore ha stabilito che nelle controversie in materia di appalti il valore di riferimento non è costituito dall'aggiudicazione, ma da quello indicato nel bando (26° co.). Questi nuovi importi trovano applicazione per tutti i ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di stabilità. L'ammontare del contributo unificato, che è dovuto anche nel caso di proposizione di motivi aggiunti, scoraggia la proposizione di ricorsi nel settore degli appalti: in questo modo un ampio settore dell'attività della pubblica amministrazione viene sottratto al controllo giurisdizionale.

La Legge di stabilità segue di circa due anni l'entrata in vigore del d.lg. 6-9-2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» (*brevius* codice delle leggi antimafia), che ha introdotto, per la prima volta, disposizioni dirette a regolare l'accertamento e la soddisfazione dei crediti all'interno del procedimento per misure di prevenzione¹³.

Il codice delle leggi antimafia, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28-9-2011, n. 226, è entrato in vigore il 13-10-2011.

L'art. 117 stabilisce che il codice delle leggi antimafia non trova applicazione nei procedimenti nei quali era già stata formulata proposta per l'applicazione delle misure di prevenzione alla data della sua entrata in vigore.

Ne deriva che le norme sulla tutela dei creditori contenute nel codice delle leggi antimafia (che saranno esaminate *infra* § 3) non possono trovare applicazione in tutti i casi in cui il sequestro sia stato disposto nel corso di procedimenti per misure di prevenzione che risalgono a data anteriore al 13-10-2011.

In forza di questa disciplina transitoria il regime giuridico del bene sottoposto a sequestro e a confisca è determinato con riferimento alla data in cui è iniziato il procedimento per misure di prevenzione¹⁴.

Per la espropriazione dei beni oggetto di sequestro o confisca alla data di entrata in vigore del codice delle leggi antimafia, avrebbe pertanto continuato ad applicarsi la precedente normativa.

Segnatamente, se un bene era stato sottoposto a sequestro nel corso di procedimenti che erano iniziati prima del 13-10-2011 (che in avanti saranno indicati come "vecchi procedimenti"), i creditori potevano continuare ad avvalersi dei previgenti strumenti di tutela.

Questi strumenti di tutela non erano disciplinati da specifiche disposizioni di legge, ma erano stati faticosamente elaborati dalla giurisprudenza¹⁵, che era riuscita a costruire un sistema volto a temperare da un lato il

¹³ Come è noto la precedente disciplina del procedimento per misure di prevenzione era contenuta nella l. 31-5-1965, n. 575, come modificata dalla legge Rognoni-La Torre (l. 13-9-1982, n. 646) e da numerosi provvedimenti successivi.

¹⁴ Vedremo più avanti che le disposizioni transitorie sono state modificate dalla Legge di stabilità.

¹⁵ Si ricorda che, a causa della mancata previsione espressa di forme di tutela per i creditori, la Corte di appello di Palermo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in materia di confisca per misure di prevenzione antimafia; la questione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale perché la individuazione degli strumenti di tutela poteva essere realizzata attraverso una pluralità di interventi normativi ed essere rimessa alla discrezionalità del legislatore: C. Cost., 19-5-1994, n. 190, GC, 1994, I,

diritto dei creditori di soddisfarsi sui beni del debitore e, dall'altro lato, l'esigenza di evitare che il proposto potesse riappropriarsi dei beni oggetto di confisca ovvero che gli stessi beni potessero essere destinati a soddisfare creditori che avevano contratto con il proposto nella consapevolezza che l'attività economica da lui svolta era illecita ovvero era diretta a celare attività illecite o al riciclaggio di denaro¹⁶.

La giurisprudenza aveva affermato che la confisca antimafia comportava il trasferimento del bene allo Stato a titolo derivativo e non a titolo originario¹⁷. Pertanto i creditori muniti di causa di prelazione su beni oggetto di sequestro o di confisca potevano iniziare o proseguire le azioni esecutive sugli stessi beni per ottenere la soddisfazione dei propri diritti di credito.

Il creditore tuttavia aveva l'onere di chiedere al tribunale, sezione misure di prevenzione, di accertare la buona fede, l'esistenza del credito e

1757; *DF*, 1994, II, 869, con nota di RAGUSA MAGGIORE, *Confisca penale di beni dei mafiosi e tutela dei terzi*.

¹⁶ I due contrapposti interessi avevano dato luogo, anche in dottrina, a interpretazioni nettamente contrapposte: ad esempio si vedano le diverse posizioni di BONGIORNO, *Tecniche di tutela dei creditori nel sistema della legge antimafia*, *RDP*, 1988, 445 (che riconosce il diritto dei creditori di espropriare i beni oggetto di confisca); *ID.*, *L'espropriazione dei beni confiscati*, *REF*, 2008, 1, e in *AA.VV.*, *Studi in onore di Carmine Punzi*, III, Torino, 2008, 451, e di MONTELEONE, *Effetti ultra partes delle misure patrimoniali antimafia*, *RTPC*, 1988, 574 (che nega tale diritto, in quanto ritiene che la confisca sia un modo di acquisto a titolo originario in favore dello Stato).

¹⁷ *Cass. pen.*, 21-3-2013, n. 13330; *Cass. pen.*, 27-2-2008, n. 8775; *Cass.*, 3-7-1997, n. 5988, *GC*, 1997, I, 2733 ss.; *Cass. pen.*, S.U., 28-4/8-6-1999, n. 9, *FI*, 1999, II, 571 ss. (ove si legge che la confisca è un modo di acquisto a titolo derivativo in quanto «essa non prescinde dal rapporto già esistente tra quel bene e il precedente titolare»); *Cass. pen.*, 21-1-1992, n. 250, *RPE*, 1992, 159 ss. Anche la giurisprudenza di merito ha affermato la natura derivativa e applica il principio secondo il quale il creditore può iniziare o proseguire le azioni esecutive previo accertamento della buona fede da parte del giudice penale: *T. Lecce*, 4-4-1997; *T. Napoli*, 8-2-2002, *REF*, 2002, 697, con nota di LATTANZI, *Note sull'espropriazione di immobile oggetto di confisca antimafia*; *T. Milano*, 25-6-2004; *T. Palermo*, 4-2-2008, *REF*, 2008, 584, con nota di Russo, *Il processo di esecuzione e le interpretazioni additive in materia di confisca antimafia*; *T. Palermo*, 14-7-2009, n. 3670, *GC*, 2010, I, 2059, con nota di POFI, *Le incertezze della suprema corte in materia di confisca. Quale tutela per i creditori?*, ed *ivi* ampi richiami in dottrina; si veda pure ORLANDO, *Esecuzioni civili, sequestri, misure di prevenzione e confisca*, *REF*, 2009, 622 ss.; BATTAGLIESE, *La confisca dei beni di soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali: lo stato, il creditore ipotecario ed il terzo avente causa dal prevenuto in una giostra di contese*, *ibidem*, 2011, 293; *T. Palermo*, Sez. misure di prevenzione, 25-3-2011 e *T. Palermo*, 29-4-2011, inedite. Non mancano tuttavia alcune voci contrarie, ormai isolate, da parte di giudici penali, che considerano la confisca un acquisto a titolo originario: cfr. *Cass. pen.*, S.U., 8-1-2007, n. 57. Nello stesso tempo, alcune sentenze dei giudici civili hanno affermato *tout court* il diritto del creditore ipotecario di aggredire i beni confiscati: *Cass.*, 5-10-2010, n. 20664; *Cass.*, 5-11-2003, n. 16627. Materiale molto interessante è disponibile sul sito www.penalecontemporaneo.it.

l'esistenza della causa di prelazione sorta in data anteriore al sequestro per misure di prevenzione.

L'istanza andava proposta nelle forme dell'incidente di esecuzione, regolato dal codice di procedura penale.

La confisca del bene non impediva quindi al creditore ipotecario di iniziare o proseguire l'espropriazione forzata. Tuttavia, se il bene era stato confiscato l'esecuzione doveva essere promossa contro lo Stato, nelle forme della espropriazione contro il terzo proprietario¹⁸.

Come si è detto, la disciplina transitoria contenuta nell'art. 117 codice delle leggi antimafia, escludeva l'applicazione delle norme introdotte dallo stesso codice ai procedimenti per misure di prevenzione pendenti alla data del 13-10-2011.

Per questa ragione le procedure esecutive su beni che, alla data del 13-10-2011, erano oggetto di sequestro o di confisca non incorrevano nel divieto di azioni esecutive introdotte dall'art. 55 codice delle leggi antimafia.

Su tali beni, come già detto, i creditori ipotecari potevano proseguire le azioni esecutive pendenti, o iniziarne nuove, salva la necessità di chiedere al giudice penale l'accertamento della buona fede.

3. *Le disposizioni introdotte dal codice delle leggi antimafia.*

Attraverso il meccanismo che abbiamo descritto, i creditori ipotecari per causa anteriore al decreto di sequestro potevano soddisfarsi sui beni oggetto di sequestro e di confisca per misure di prevenzione.

Si trattava certamente di una forma di tutela imperfetta, perché escludeva qualsiasi soddisfazione per i creditori chirografari, ma va certamente apprezzato che la giurisprudenza era riuscita a colmare un grave vuoto di tutela per i creditori ipotecari¹⁹.

Il codice delle leggi antimafia introduce per la prima volta disposizioni in materia di tutela dei creditori, nel caso in cui i beni del debitore siano oggetto di misure di prevenzione.

¹⁸ Cass., 12-11-1999, n. 12535; Cass. pen., 21-1-1994, n. 250; PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, IV, Torino, 2010, 104.

¹⁹ Nello stesso tempo si deve sottolineare la severità dei giudici penali, che impongono al creditore di provare in modo molto rigoroso la propria buona fede e ritengono che essa vada esclusa anche nel caso di semplice negligenza del creditore: sul punto v. Cass. pen., 29-4-2011, n. 30326; Cass. pen., 25-11-2010, n. 1848. Tra i giudici di merito, T. Palermo, Sez. misure di prevenzione, 25-3-2011; T. Palermo, 29-4-2011; T. Palermo, 28-11-2012, inedite.

Le norme del codice presentano non poche contraddizioni²⁰.

Innanzitutto, l'art. 45 codice delle leggi antimafia stabilisce che «a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi».

Questa disposizione supera i contrasti sulla natura della confisca, se acquisto a titolo originario o a titolo derivativo: il codice considera la confisca un atto di acquisto a titolo originario, che travolge i diritti dei terzi²¹.

Tra i «pesi ed oneri» che vengono travolti dalla confisca rientrano pure le ipoteche iscritte dai creditori.

L'art. 45 cit. aggiunge che la tutela di creditori è garantita «entro limiti e nelle forme di cui al titolo IV» dello stesso codice.

Il titolo IV, a sua volta, regola la tutela dei terzi e i rapporti tra procedimento per misure di prevenzione e procedure concorsuali.

L'art. 52 codice delle leggi antimafia stabilisce che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi, che risultino da atti aventi data certa anteriori al sequestro per misure di prevenzione e non pregiudica neppure i diritti reali di garanzie che siano stati costituiti in epoca anteriore al sequestro²².

Nello stesso tempo, però, è previsto il divieto di azioni esecutive sui beni soggetti a sequestro o a confisca (art. 55 codice delle leggi antimafia)²³.

²⁰ ORLANDO, *Il rapporto tra i provvedimenti ablativi di natura penale (sequestri, misure di prevenzione, confisca) ed i processi esecutivi individuali/concorsuali: esigenze di tutela dei terzi*, REF, 2012, 47; BATTAGLIESE, *Brevi osservazioni sulla confisca nelle esecuzioni individuali e concorsuali nel nuovo codice antimafia approvato con d.lg. 159/2011 e le contese sulla confisca continuano*, in www.judicium.it.

²¹ Le S.U. della Corte di Cassazione, con sent. 7-5-2013, n. 10532 (DF, 2013, II, 415, con nota di ZIINO, *Le Sezioni Unite tra nomofilachia e monocraticità: note critiche ad una recente decisione in materia di espropriazione forzata di beni oggetto di misure di prevenzione patrimoniali*, nonché CorG, 2013, 1203, con nota di GIUFFRÈ e PIAZZA, *Il difficile temperamento fra confisca, ipoteca ed altri pesi ed oneri gravanti sui beni*) hanno esaminato la nuova normativa ed hanno affermato che la confisca prevale sempre sull'ipoteca e che è stata superata «la condivisa opinione secondo la della giurisprudenza civile e penale sulla natura derivativa del titolo di acquisto del bene immobile da parte dello Stato a seguito della confisca». Il creditore potrà godere soltanto di una tutela «di tipo risarcitorio». Non sembra tuttavia corretto parlare di tutela risarcitoria, perché lo Stato non paga quale autore di un illecito, ma quale nuovo proprietario.

²² Questa norma appare in contrasto con l'art. 45 codice delle leggi antimafia, che considera la confisca un acquisto a titolo originario. Sta di fatto che l'acquisto del bene da parte dello Stato non travolge il diritto di credito e consente al creditore un trattamento preferenziale; il creditore però perde sia il diritto di seguito, sia il diritto di agire esecutivamente sul bene ipotecato.

²³ Altre disposizioni regolano i rapporti tra procedimento per misure di prevenzione e fallimento (art. 63 ss. codice delle leggi antimafia), ma esulano dall'oggetto di questo scritto.

La soddisfazione dei creditori passa attraverso diversi passaggi:

a) il creditore presenta al giudice delegato, designato dal tribunale, sezione misure di prevenzione, una domanda di ammissione del credito; la domanda va presentata entro un termine perentorio di 90 giorni, che viene assegnato dal medesimo giudice delegato (artt. 57, 2° co., e 58 codice delle leggi antimafia)²⁴;

b) il giudice delegato esamina le domande, verifica la esistenza dei presupposti per la ammissione al passivo (compresa la buona fede del creditore) e forma lo stato passivo (artt. 52 e 59 codice delle leggi antimafia);

c) l'amministratore giudiziario, ultimata la verifica, procede alla liquidazione dei beni (art. 60 codice delle leggi antimafia)²⁵;

d) l'amministratore giudiziario forma il «progetto di pagamento dei crediti», che deve essere approvato dal giudice delegato, che determina il «piano di pagamento» (art. 61 codice delle leggi antimafia).

I crediti vengono soddisfatti dallo Stato nei limiti del 60 per cento del valore dei beni confiscati risultante dalla loro stima ovvero nei limiti del 60²⁶ per cento della «minor somma eventualmente ricavata dalla vendita» (art. 53 codice delle leggi antimafia)²⁷.

²⁴ Il codice delle leggi antimafia rimette al giudice delegato il potere di fissare il *dies a quo* per la presentazione delle domande di ammissione: vi è il rischio che i giudici penali, impegnati nella trattazione di numerosi altri procedimenti, possano tralasciare gli adempimenti necessari per la tutela dei creditori. Appare inoltre evidente che occorre garantire ai creditori l'effettiva conoscenza del provvedimento che assegna il termine per presentare la domanda di ammissione.

²⁵ Va tuttavia segnalato che a seguito della confisca, anche non definitiva, l'amministrazione dei beni passa all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che è stata istituita con d.l. 4-2-2010, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 31-3-2010, n. 50. Con la confisca, quindi, viene meno il controllo giurisdizionale. Inoltre si deve osservare che l'art. 60 stabilisce che «l'amministratore giudiziario» liquida i beni; il codice delle leggi antimafia invece non contiene una previsione analoga per l'Agenzia, i cui compiti sono regolati dagli artt. 38 e 44 ss., che nulla prevedono sulla liquidazione dei beni. Per una disamina dei difficili rapporti tra attività giurisdizionale e attività amministrativa nella gestione dei beni confiscati, MAZZAMUTO, *Gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati tra giurisdizione e amministrazione*, GI, 2013, 479.

²⁶ La percentuale originaria era del 70%, ma è stata ridotta al 60% dall'art. 1, co. 443, l. 27-12-2013, n. 147, c.d. legge di stabilità 2014.

²⁷ È stato correttamente osservato che questa disposizione impone «una sorta di espropriazione del credito per pubblica utilità, imponendo al titolare l'obbligo di sostenere una decurtazione del 30 per cento (ora del 40%, n.d.r.), a fronte del pagamento con risorse erariali e non col ricavato della vendita dei beni del debitore indiziato»: ORLANDO, *Il rapporto tra i provvedimenti ablativi*, cit., 79. L'intero sistema previsto dal codice delle leggi antimafia sembra tuttavia affetto da vizi ancora più gravi, in quanto, da un lato, vieta le azioni esecutive individuali e, dall'altro lato, non prevede alcuna scansione temporale per l'accertamento dei crediti e per la liquidazione dei beni destinati a pagare i creditori.

4. Le disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità.

Quello appena esaminato è il meccanismo introdotto dal codice delle leggi antimafia, destinato a regolare la tutela dei creditori nel caso in cui i beni sono oggetto di sequestro nel corso di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione iniziati dopo il 13-10-2011.

Si è detto inoltre che in forza dell'art. 117 codice delle leggi antimafia, dal 13-10-2011 hanno iniziato a coesistere due diverse modalità di soddisfazione dei creditori:

a) i beni oggetto di sequestro nel corso di vecchi procedimenti per misure di prevenzione potevano essere aggrediti dai creditori ipotecari e le esecuzioni pendenti potevano proseguire, salvo l'onere del creditore di chiedere al giudice penale l'accertamento della buona fede;

b) i beni oggetto di sequestro disposto nel corso di procedimenti per misure di prevenzione iniziati dopo il 13-10-2011 non sono pignorabili e le eventuali esecuzioni pendenti devono essere dichiarate inammissibili, in quanto i beni saranno acquisiti dallo Stato e la tutela dei creditori è rimessa al procedimento previsto dal codice delle leggi antimafia.

La Legge di stabilità ha modificato la disciplina transitoria del codice delle leggi antimafia: in particolare ha esteso alle procedure esecutive pendenti un meccanismo analogo a quello che era stato introdotto dal codice delle leggi antimafia²⁸.

La stessa legge ha pure introdotto un procedimento diretto a regolare l'accertamento dei crediti e la liquidazione dei beni che sono oggetto di sequestro o di confisca nel corso dei procedimenti pendenti alla data del 13-10-2011.

²⁸ Le S.U. civili della Corte di Cassazione con sent. 7-5-2013, n. 10532 hanno recentemente esaminato le disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità. Le S.U. erano state investite di diverse questioni di massima, sollevate dalla Sez. III della Corte di Cassazione con ord. 17-2-2012, n. 2340, *NGCC*, 2012, I, 878, con nota di FARACE, *Cinque questioni poste alle sezioni unite sui rapporti tra confisca prevista dalla legislazione antimafia e ipoteca*. Dopo l'ord. del 17-2-2013 è stata approvata la Legge di stabilità e le S.U. hanno dovuto applicare le nuove disposizioni. La sent. 7-5-2013, n. 10532 contiene un ampio *excursus* sullo stato della giurisprudenza che si era formata prima del codice delle leggi antimafia e sulle innovazioni introdotte dallo stesso codice e dalla Legge di stabilità. Le S.U. hanno preso atto dell'applicazione immediata della Legge di stabilità nelle esecuzioni pendenti ed hanno accolto il ricorso proposto dall'Agenzia del demanio avverso una sentenza che aveva affermato il diritto del creditore ipotecario di procedere esecutivamente su beni confiscati, cassando con rinvio. Anche se si trattava di questioni di particolare importanza, nella sentenza non viene enunciato il principio di diritto ai sensi dell'art. 384 c.p.c. È interessante osservare che relatore della sentenza delle S.U. è lo stesso magistrato che aveva scritto l'ordinanza di rimessione: lo stesso giudice si è così ritrovato a ricoprire due diversi ruoli nello stesso procedimento:

Le nuove disposizioni sono contenute nell'art. 1, 194°-206° co., Legge di stabilità (in avanti, per maggiore comodità si farà riferimento soltanto ai commi, senza alcuna ulteriore precisazione).

Il 194° co. stabilisce che «sui beni confiscati all'esito procedimenti per misure di prevenzione» che erano pendenti alla data di entrata in vigore del codice delle leggi antimafia «non possono essere iniziate né proseguite azioni esecutive», a pena di nullità.

Il divieto di azioni esecutive è assoluto e si deve ritenere che trovi applicazione pure nel caso in cui il creditore abbia ottenuto il riconoscimento della buona fede da parte del giudice penale.

Si tratta inoltre di un divieto che deriva da norme imperative, che mirano a realizzare interessi pubblici: pertanto il giudice civile deve dichiarare di ufficio la improcedibilità dell'esecuzione.

Il 194° co. non prevede un espresso divieto di proseguire le azioni esecutive sui beni oggetto di sequestro, per i quali non è stata emessa una sentenza di confisca definitiva.

Per questa ragione si potrebbe ritenere che sia consentito proseguire le espropriazioni pendenti o procedere a nuovi pignoramenti.

Questa tesi tuttavia appare in contrasto con numerose altre disposizioni (che tra breve andremo ad esaminare) e si deve ritenere che pure le esecuzioni su beni sequestrati siano improseguibili²⁹.

La Legge di stabilità fa salvi i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisoria, che erano stati emessi dal giudice civile prima dell'1-1-2013

²⁹ Cass., S.U., 7-5-2013, n. 10532 esamina il problema ed afferma che «l'inibitoria delle azioni esecutive riguarda esclusivamente i beni confiscati; con la conseguenza che i pignoramenti sul patrimonio sequestrato non possono essere sospesi e proseguono sino all'eventuale natura ablatoria». Questa affermazione perentoria lascia perplessi. Innanzitutto perché il tenore letterale del 194° co. è equivoco e la disposizione potrebbe essere letta nel senso che il divieto di azioni esecutive comprende pure i beni che saranno «confiscati all'esito» dei vecchi procedimenti per misure di prevenzione. Va pure considerato che il 194° co. deve essere esaminato insieme alle altre disposizioni della Legge di stabilità. Come si vedrà a breve nel testo, il 195° co. fa salvi i provvedimenti di aggiudicazione che erano stati emessi dal giudice civile prima dell'1-1-2013: il tenore letterale del 195° co. sembra escludere che dopo l'1-1-2013 possano essere emessi provvedimenti di aggiudicazione. Non va neppure trascurato che l'onere di presentare istanza per il riconoscimento del credito, riguarda tutti i creditori, anche quelli che hanno iscritto ipoteche su beni che non sono ancora stati confiscati in via definitiva alla data dell'1-1-2013 (v. *infra* nel testo). Per queste ragioni si deve ritenere che i beni oggetto di sequestro non possono essere espropriati. Nel contempo, non si può trascurare che la proposta di confisca potrebbe essere rigettata. Nelle more della decisione sulla confisca, il processo esecutivo non potrà proseguire e si dovrebbe applicare, in via analogica, l'art. 55 codice delle leggi antimafia, il quale stabilisce che nel caso di sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e che, nel caso di successiva revoca, i creditori possono riassumere l'esecuzione entro 1 anno dalla revoca definitiva.

(195° co.). Questa precisazione appare molto importante, perché tutela l'affidamento dei terzi aggiudicatari che avevano acquistato beni nel corso di vendite forzate³⁰.

Gli oneri e i pesi (ad esempio, ipoteche e pignoramenti) che risultano «iscritti o trascritti» su beni confiscati all'esito di vecchi procedimenti perdono efficacia (197° co.).

I creditori muniti di causa di prelazione devono «proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca» (199° co.).

La domanda va proposta «a pena di decadenza» entro 180 giorni che decorrono dall'1-1-2013, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni: il termine quindi andrà a scadere il 30-6-2013.

Se il provvedimento di confisca non è ancora definitivo alla data dell'1-1-2013, il termine di centottanta giorni per presentare istanza di ammissione del credito decorre dal momento in cui la confisca diventerà definitiva (205° co.).

Poiché il termine è previsto a pena di decadenza, dopo il suo decorso il creditore non potrà più ottenere l'ammissione del credito e non potrà neppure soddisfarsi sul ricavato dei beni confiscati: lo Stato potrà quindi acquisire i beni senza dovere soddisfare i creditori.

La domanda di ammissione del credito può essere presentata pure dai creditori che avevano trascritto un pignoramento prima della trascrizione del sequestro per misure di prevenzione o erano intervenuti in una procedura esecutiva, che era iniziata con un pignoramento trascritto prima della trascrizione del sequestro: in questo modo il legislatore ha introdotto una forma di tutela pure per i creditori chirografari (198° co.).

La domanda di ammissione va presentata «al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca» (199° co.).

Il richiamo al tribunale «che ha disposto la confisca» induce a ritenere che si tratti del giudice dell'esecuzione penale, *id est*: al tribunale, sezione misure di prevenzione³¹. Il testo della legge è involuto e sarebbe stata opportuna una maggiore chiarezza da parte del legislatore.

³⁰ La posizione dei terzi aggiudicatari era stata ingiustamente sacrificata da una discutibile decisione della Cass., Sez. III, 16-1-2007, n. 845, *REF*, 2008, 590, con nota critica di Russo, *op. cit.*, e in *DF*, 2008, II, 493, con nota critica di FARINA, *Sulla tutela dei creditori ipotecari e dell'aggiudicatario nell'espropriazione dei beni confiscati*: si rinvia a quest'ultimo scritto per ampi richiami di dottrina e giurisprudenza.

³¹ L'art. 665 c.p.p. stabilisce che «salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato». Cass., S.U., 7-5-2013, n. 10532, è pervenuta alle medesime conclusioni che sono espone nel testo.

Al fine della ammissione del credito il creditore deve depositare documentazione idonea a dimostrare l'esistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 52 codice delle leggi antimafia e segnatamente:

a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;

b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità.

Nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, occorre provare il rapporto fondamentale; nel caso di titoli di credito, occorre provare sia il rapporto fondamentale sia il rapporto che legittima il possesso del titolo.

Il procedimento è disciplinato dall'art. 666 c.p.p., che regola l'incidente di esecuzione, richiamato dal 200° co.

La trattazione è collegiale e il tribunale decide con provvedimento impugnabile con ricorso per cassazione³².

Il giudice penale dovrà accertare la sussistenza e l'ammontare del credito, la buona fede del creditore e gli ulteriori presupposti stabiliti dall'art. 52 codice delle leggi antimafia in materia di ammissione dei crediti nel procedimento per misure di prevenzione.

Il provvedimento di ammissione va notificato all'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati (in avanti indicata *brevius* come Agenzia). Nel caso di rigetto definitivo dell'istanza, il provvedimento va comunicato alla Banca d'Italia ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Entro un anno dalla scadenza del termine per il deposito delle domande di ammissione al passivo (e quindi entro il 30-6-2014) l'Agenzia procede alla individuazione dei beni di valore «non inferiore al doppio» dell'ammontare dei crediti da soddisfare e procede alla loro liquidazione.

³² La legge non indica in modo chiaro quale sia il termine per proporre ricorso per cassazione e si discute se sia di 10 giorni o di 15 giorni dalla notifica del provvedimento. Al riguardo va considerato che il termine per proporre ricorso per cassazione nel caso di incidente di esecuzione è di 15 giorni (cfr. art. 585, 1° co., c.p.p.). Tuttavia in materia di misure di prevenzione il termine è di 10 giorni (cfr. art. 10, d.lg. 159/2011, che sul punto riproduce la precedente disciplina, che era contenuta nell'art. 4, l. 27-12-1956, n. 1423). Le nuove disposizioni non sono coordinate con l'art. 59, d.lg. 159/2011 che regola il procedimento di ammissione al passivo nei nuovi procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione e stabilisce che il decreto che decide le opposizioni è «ricorribile per cassazione nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione».

Dopo la vendita, l'Agenzia individua i creditori con diritto di soddisfarsi sui beni, forma il piano di pagamento e lo comunica ai creditori con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata.

L'Agenzia detrae tutte le spese affrontate per la conservazione e l'amministrazione dei beni e finalmente può procedere al pagamento, fermo restando che l'importo da distribuire non può superare il 70 per cento del ricavato (questa percentuale non è stata modificata dalla legge di stabilità 2014).

Se la confisca dei beni oggetto dei vecchi procedimenti non è ancora definitiva, l'Agenzia dovrà individuare i beni da alienare entro 1 anno dal momento in cui la confisca è divenuta definitiva (205° co.).

In questi casi, come si è detto *supra*, il termine di 180 giorni, per presentare domanda di ammissione del credito, decorre dalla data in cui il provvedimento di confisca diventa definitivo.

Per consentire la presentazione delle istanze, il 206° co. prevede alcune forme di pubblicità, che tuttavia offrono scarse garanzie di conoscenza effettiva per i creditori.

In particolare, l'Agenzia comunica ai creditori la data di scadenza del termine per presentare le domande di ammissione «a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile, e in ogni caso mediante apposito avviso inserito nel proprio sito internet».

La comunicazione a mezzo pec, dunque, va eseguita «ove possibile» e vi è il timore che la pubblicità sarà limitata ad un avviso nel sito internet dell'Agenzia³³.

5. Considerazioni critiche sulla tutela dei creditori secondo la Legge di stabilità.

Prima di concludere, occorre svolgere alcune considerazioni sulle norme introdotte dalla Legge di stabilità.

Come si è detto, tutti i creditori che sono titolari di ipoteca su beni oggetto di confisca alla data del 13-10-2011 devono presentare domanda di ammissione del credito al tribunale, sezione misure di prevenzione, entro il

³³ L'Agenzia si limita a pubblicizzare sul sito internet (tra le «novità»), un invito a presentare le domande, senza procedere ad alcuna comunicazione ai singoli creditori. Dopo alcuni giorni però gli avvisi non sono più reperibili e non vi è un motore di ricerca dedicato ai creditori.

30-6-2013³⁴, anche se avevano ottenuto dal giudice penale l'accertamento della propria buona fede.

Se la confisca non è ancora definitiva, i creditori dovranno attendere che il provvedimento diventi definitivo e solo dopo potranno presentare istanza di ammissione del credito.

Le ipoteche perdono efficacia, non è consentito iniziare nuove espropriazioni e le esecuzioni pendenti vanno dichiarate improcedibili, anche di ufficio (194° co.).

La liquidazione dei beni è sottratta al giudice dell'esecuzione civile e viene rimessa in via esclusiva all'Agenzia per la gestione dei beni sequestrati e confiscati, che inizierà le operazioni di liquidazione dopo il decorso di 12 mesi dalla scadenza dei termini per il deposito delle domande di ammissione del credito.

L'Agenzia, a questo punto, potrà decidere se alienare i beni e distribuire il 70 per cento del ricavato ai creditori ovvero distribuire il 70 per cento del valore di stima³⁵.

Queste, in sintesi, sono le novità introdotte dalla nuova legge; tuttavia queste norme suscitano gravi perplessità.

In particolare le nuove disposizioni privano "ex tunc" il creditore dell'azione esecutiva, anche se l'azione era pendente da molti anni, e rimettono la soddisfazione coattiva dei suoi diritti a termini del tutto incerti e molto lunghi.

Ma soprattutto va considerato che l'intero procedimento di vendita è rimesso ad un organo amministrativo, in violazione del principio secondo il quale la tutela giurisdizionale dei diritti costituisce una attribuzione del giudice ordinario.

Ed invero, la devoluzione di questa materia all'autorità amministrativa, che cura in via principale altri interessi e in particolare l'interesse dello Stato a dare una destinazione di pubblica utilità ai beni confiscati, è in chiaro contrasto sia con l'art. 24 Cost., che riconosce il diritto di agire in giudizio, sia con l'art. 102 Cost., che riserva al giudice ordinario la tutela giurisdizionale dei diritti³⁶.

³⁴ Il termine è di 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge di stabilità (199° co.). La Legge di stabilità è entrata in vigore l'1-1-2013 (561° co.).

³⁵ Al riguardo il 201° co. stabilisce che l'Agenzia deve individuare e liquidare i beni ai sensi degli artt. 48, 5° co., e 52, 7°, 8° e 9° co., codice delle leggi antimafia; tuttavia il 201° co. contrasta con l'art. 48, 5° co., codice delle leggi antimafia, il quale prevede che sono destinati alla vendita soltanto i beni immobili «di cui non sia stato possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse»: la tutela dei creditori appare quindi recessiva rispetto agli scopi di utilità generale.

³⁶ Sulla tutela costituzionale dell'azione esecutiva, v. per tutti COMOGLIO, *Principi costituzionali e processo di esecuzione*, RDPr, 1994, 450 s., nonché sia consentito rinviare a ZIINO, *Esecuzione forzata e intervento dei creditori*, Palermo, 2004, 178 ss.

Non si può trascurare, inoltre, che la nuova disciplina non prevede, in favore del creditore, alcuna forma di controllo sull'operato dell'Agenzia e sul rispetto dei termini fissati dal legislatore.

Prima di concludere questo scritto si deve ancora sottolineare che le nuove disposizioni appaiono pure contrarie alle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia e, in particolare, agli artt. 6 e 7 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e all'art. 1 del protocollo 1 della stessa convenzione.

L'art. 6 cit. stabilisce il diritto ad un processo equo entro un termine ragionevole davanti ad un giudice indipendente ed imparziale³⁷: appare iniquo e foriero di gravissimi ritardi bloccare tutte le esecuzioni pendenti da anni per imporre ai creditori di ricominciare *ex novo* un diverso procedimento per ottenere un accertamento del diritto, al quale dovrà poi seguire la liquidazione dei beni rimessa alla autorità amministrativa.

I creditori hanno inoltre affrontato ingenti spese e le nuove disposizioni non ne fanno cenno³⁸.

Il protocollo 1, a sua volta, tutela il diritto al rispetto dei beni e la Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito che per «beni» devono intendersi anche situazioni giuridiche diverse dalla proprietà, come i diritti di credito e le aspettative³⁹.

³⁷ Per tutte, C. eur., 19-2-2013, ricorso n. 38285/09, *Garcia Mateos c. Spagna*; C. eur., 16-10-2007, ricorso n. 64215/01, *De Trana c. Italia*; C. eur., 19-3-1997, ricorso n. 18357/91, *Hornsby c. Grecia*.

³⁸ Nel processo di espropriazione immobiliare il giudice dell'esecuzione di solito nomina un custode e delega la vendita ad un professionista. Alcuni tribunali intendono porre a carico dei creditori procedenti i compensi di questi professionisti, anche se l'estinzione deriva dalla legge. Le spese dovrebbero invece essere posta a carico dell'Agenzia, nuovo proprietario dei beni pignorati e delegato per legge alla loro questione. Nel caso di estinzione disposta *ex lege*, peraltro, la Corte costituzionale ha stabilito che il legislatore non può porre a carico dell'attore le spese del procedimento: C. Cost., 10-4-1987, n. 123, *FI*, 1987, I, 1351; *CorG*, 1987, 498. Tale principio vale *a fortiori* nel processo esecutivo, che mira a realizzare un diritto già accertato. Segnatamente la Corte costituzionale ha affermato che contrasta con l'art. 24 Cost. una disposizione che stabilisce l'estinzione dei processi pendenti e prevede la compensazione delle spese, se nella materia regolata dalla nuova legge si è già formato un indirizzo interpretativo costante. La Corte costituzionale ha pure chiarito che l'estinzione *ex lege* è un istituto ben diverso «dall'istituto dell'estinzione del processo che, nel nostro sistema, ha la sua fonte nel potere di disposizione processuale delle parti, che possono rinunciare agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o rimanere inattive (art. 307 c.p.c.)». Trattandosi di una ipotesi di estinzione *ex lege* le spese non possono essere poste a carico del creditore procedente. Deve quindi riconoscersi il diritto dei creditori al rimborso delle spese e sarebbero illegittimi eventuali provvedimenti di liquidazione di compensi a favore degli ausiliari del giudice e a carico dei creditori.

³⁹ Per tutte, C. eur., Grande Camera, 5-1-2000, ricorso n. 33202/96, *Beyeler c. Italia*; C. eur., 16-3-2012, ricorso n. 72638/01, *Di Belmonte c. Italia*; C. eur., 19-10-2000, ricorso

La disciplina introdotta dalla Legge di stabilità priva il creditore dell'aspettativa di soddisfarsi sui beni oggetto dell'esecuzione e, per di più, limita il suo (futuro) diritto ad una quota che non può superare il 70 per cento del valore degli stessi beni⁴⁰.

Le disposizioni contenute nella Legge di stabilità appaiono pure in contrasto con i principi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nell'applicazione dell'art. 7 della convenzione cit.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha infatti affermato che la confisca ha natura sanzionatoria e non può pregiudicare i diritti dei terzi di buona fede, che non siano compartecipi dell'azione illecita⁴¹. Questo principio è stato recepito dalla giurisprudenza italiana⁴².

La Legge di stabilità, in violazione dell'art. 7 della convenzione cit., ha privato i creditori incolpevoli del diritto di ipoteca ed ha sottratto loro il diritto di agire esecutivamente sugli stessi beni.

Si tratta di una vera e propria espropriazione senza corrispettivo, che sacrifica ingiustamente i diritti dei creditori ipotecari.

n. 31227/96, *Ambrosi c. Italia*; C. eur., 5-1-2000, ricorso n. 45867/07 ed altri riuniti, *Gaglione ed altri c. Italia*; C. eur., 19-6-2008, ricorso n. 12045/2006, *Ichtigiaroglou c. Grecia*.

⁴⁰ Sul punto, cfr. ORLANDO, *Il rapporto tra i provvedimenti ablativi*, cit., 79.

⁴¹ C. eur., 20-1-2009, ricorso n. 75909/01, *Sud Fondi c. Italia*, *FI*, 2010, IV, 1, con nota di NICOSIA, *Lottizzazione abusiva, confisca e diritti dell'uomo*.

⁴² C. Cost., 24-7-2009, n. 239, *FI*, 2010, I, 345; Cass. pen., Sez. III, 16-2-2011, n. 5857; Cass. pen., 29-9-2009, n. 42178; v. pure Cass. pen., Sez. V, 25-1-2012, n. 3219, che ha applicato i principi sanciti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa *Sud Fondi* anche nel procedimento per misura di prevenzione.